FASCICOLO COMPLETO DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3328 PRESENTATI NELLE COMMISSIONI RIUNITE VI^ (FINANZE) E X^ (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Nota redazionale *(a cura di ASTRID): il presente fascicolo viene aggiornato quotidianamente, a seguito delle votazioni avvenute in Commissione. Gli emendamenti approvati risultano evidenziati in grassetto.*

Art. 1.

1.1 RESPINTO

D'Amico, Castellani, Coviello

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 147-*ter*» *con il seguente:*

«Art. 147-*ter. - (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione). – 1.* Le società con capitalizzazione non inferiore alla soglia di cui al comma 6, entro due anni dal raggiungimento di tale soglia, sono tenute ad adeguare i rispettivi statuti in modo da prevedere che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e da individuare la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse in misura non superiore ad un quarantesimo.

2. Nelle società di cui al comma 1 organizzate secondo il sistema monistico, almeno uno degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, è nominato dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti.

3. Il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile è verificato dal consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla nomina e con periodicità semestrale, ovvero dalla CONSOB in ogni momento qualora ne faccia espressa richiesta almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione. Il difetto dei predetti requisiti determina la decadenza della carica.

4. Nelle società di cui al comma 1 organizzate secondo il sistema ordinario, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti, e deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile. Per la verifica del possesso dei requisiti di indipendenza si applicano le disposizioni di cui al comma 3. Il difetto dei predetti requisiti determina la decadenza della carica.

5. Fermi restando i requisiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce ulteriori requisiti di indipendenza dei componenti del consiglio di amministrazione nominati ai sensi della stessa disposizione per le società organizzate secondo il sistema monistico, ovvero ai sensi del comma 4 per le società organizzate secondo il sistema ordinario. Lo stesso regolamento disciplina il procedimento di verifica del possesso degli stessi da parte del consiglio di amministrazione e, nei casi previsti dalla legge, della CONSOB.

6. Al fine di una graduale estensione dell'obbligo di elezione del consiglio di amministrazione con voto di lista, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi con periodicità triennale, su proposta della CONSOB, è individuata, tenendo conto delle dinamiche di crescita e dell'evoluzione dei mercati finanziari, la soglia minima di capitalizzazione che rende obbligatorio l'adeguamento statutario di cui al comma 1. In sede di prima applicazione della presente disposizione, si assume come soglia minima la capitalizzazione della società a minore capitalizzazione tra quelle ammesse all'indice MIB 30-R alla data del 31 dicembre 2004».

1.2 RESPINTO

D'Amico, Castellani, Coviello

Al comma 1, capoverso «Art. 147-*ter*», *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le società con capitalizzazione non inferiore alla soglia di cui al comma 1-*bis,* entro due anni dal raggiungimento di tale soglia, sono tenute ad adeguare i rispettivi statuti in modo da prevedere che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati, e da individuare la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse in misura non superiore ad un quarantesimo.

1-*bis.* Al fine di una graduale estensione dell'obbligo di elezione del consiglio di amministrazione con voto di lista, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi con cadenza triennale, su proposta della CONSOB, è individuata, tenendo conto delle dinamiche di crescita e dell'evoluzione dei mercati finanziari, la soglia minima di capitalizzazione che rende obbligatorio l'adeguamento statutario di cui al comma 1. In sede di prima applicazione della presente disposizione, si assume come soglia minima la capitalizzazione della società a minore capitalizzazione tra quelle ammesse all'indice MIB 30-R alla data del 31 dicembre 2004».

1.3 RITIRATO

Moro

Al comma 1, capoverso «Art. 147-*ter*», *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina i requisiti minimi per la presentazione delle liste stesse, che debbono corrispondere ad una misura non superiore ad un quarantesimo del capitale sociale ovvero ad un numero di presentatori, per lista, di almeno 100 soci».

1.4 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 147-*ter*», *comma 1, sostituire le parole:* «a un quarantesimo» *con le seguenti:* «all'1 per cento».

1.5 RESPINTO

Ciccanti

Al comma 1, capoverso «Art. 147-*ter*», *comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le liste presentate da associazioni di azionisti la quota minima è determinata in misura non superiore a 500 azionisti, qualunque sia la quota di capitale rappresentata».

1.6 RESPINTO

Moro

Al comma 1, capoverso «Art. 147-*ter*», *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni debbono sempre svolgersi con scrutinio a voto segreto».

1.7 RESPINTO

Salerno, Mugnai

Al comma 1, capoverso «Art. 147-*ter*», *eliminare il comma 2; conseguentemente, al comma 3, eliminare le parole:* «In aggiunta a quanto disposto dal comma 2,».

1.8 RESPINTO

D'Amico, Castellani, Coviello

Al comma 1, capoverso «Art. 147-*ter*», *sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, almeno uno degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, è nominato dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti.

3. Il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile è verificato dal consiglio di amministrazione con cadenza semestrale ovvero dalla CONSOB in ogni momento qualora ne faccia espressa richiesta almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione. Il difetto dei predetti requisiti determina la

decadenza della carica.

4. Nelle società organizzate secondo il sistema ordinario, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti, e deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile. Per la verifica del possesso dei requisiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3. Il difetto dei predetti requisiti determina la decadenza della carica.

5. Fermi restando i requisiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce ulteriori requisiti di indipendenza dei componenti del consiglio di amministrazione nominati ai sensi della stessa disposizione per le società organizzate secondo il sistema monistico, ovvero ai sensi del comma 4 per le società organizzate secondo il sistema ordinario. Lo stesso regolamento disciplina il procedimento di verifica del possesso degli stessi da parte del consiglio di amministrazione e, nei casi previsti dalla legge, della CONSOB».

1.9 RESPINTO

Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita

Al comma 1, capoverso «Art. 147-*ter*», *al comma 2, sostituire le parole da:* «uno dei membri» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «un terzo dei membri del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti con regolamento della CONSOB. Il difetto dei requisiti, certificati dalla CONSOB, determina la decadenza dalla carica».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il terzo comma.

1.10 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 147-*ter*», *comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* «è espresso» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «ovvero almeno due se sono più di sette, e, in caso di numero superiore a dieci, almeno il venti per cento debbono essere espressione della minoranza degli azionisti».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «il membro espresso» *con le seguenti:* «i membri espressi».

1.11 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 147-*ter*», *comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* «sette membri» *con le seguenti:* «cinque membri».

1.12 RESPINTO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, capoverso «Art. 147-*ter*», *comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

1.13 RESPINTO

D'Amico, Castellani, Coviello

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 147-*quater*».

1.14 RESPINTO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris, Ripamonti

Al comma 1, capoverso «Art. 147-*quater*», *comma 1, sostituire le parole da:* «Qualora» *fino a:* «uno di essi» *con le seguenti:* «Almeno un membro del consiglio di amministrazione».

1.15 RESPINTO

Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita, Cambursano, Castellani, Coviello, De Petris

Al comma 1, capoverso «Art. 147-*quater*», *comma 1, sostituire le parole:* «per i sindaci dall'articolo 148, comma 3» *con le seguenti:* «con regolamento della CONSOB».

1.16 RESPINTO

D'Amico, Castellani, Coviello

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 147-*quinquies*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 147-*sexies. - (Procedura per la verifica dei requisiti). – 1.* Entro trenta giorni dalla nomina e con periodicità semestrale, il consiglio di amministrazione nei sistemi tradizionale e monistico ovvero il consiglio di gestione nel sistema dualistico, verifica il possesso dei requisiti di legge e statutari in capo ai singoli amministratori e, ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall'ufficio dell'interessato.

2. Copia del verbale della riunione in cui il consiglio procede a tale verifica e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti è trasmessa, senza indugio, alla società cui è conferito l'incarico di revisione che, entro trenta giorni, verifica la sussistenza dei requisiti di legge e statutari degli amministratori e ne dà comunicazione alla società, alla CONSOB ovvero alla Banca d'Italia per le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

3. Ove la società di revisione accerti l'assenza dei requisiti di legge in capo ai singoli amministratori, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale e della documentazione, ne dà contestuale comunicazione alla società e alla CONSOB ovvero alla Banca d'Italia. L'Autorità di vigilanza competente, ove ne ricorrano i presupposti, entro trenta giorni dalla comunicazione della società di revisione, pronuncia la decadenza.

4. In ogni caso, a seguito della dichiarazione di decadenza, devono essere avviate le procedure per il reintegro dell'organo incompleto».

Art. 2.

2.1 RESPINTO

D'Amico, Cambursano, Castellani, Coviello

Al comma 1, lettera a)*, numero 2), dopo le parole:* «La CONSOB stabilisce con regolamento nuove modalità per l'elezione di» *inserire la seguente:* «almeno».

2.2 RESPINTO

De Petris, Pasquini, D'Amico, Coviello, Cambursano, Castellani, Maconi

Al comma 1, lettera a)*, numero 2), capoverso, comma 2, sostituire le parole:* «un membro effettivo» *con le seguenti:* «membri effettivi».

2.3 RESPINTO

Castellani, Coviello, Cambursano

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* dopo l'articolo 148 è inserito il seguente:

"Art. 148-*bis. - (Incompatibilità degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo). – 1.* I soggetti che, indipendentemente dal possesso di una partecipazione nel capitale, svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società bancarie o assicurative comunque collegate a società facenti ricorso al capitale di rischio non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le stesse società"».

2.4 RESPINTO

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 148-*bis*»*, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In ogni caso è impedito a chiunque di assumere incarichi in organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, superiori al numero di cinque».

2.5 RESPINTO

Chiusoli, Turci, Maconi, Pasquini, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, Cambursano, Coviello, Castellani, De Petris

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-*bis)* dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Segnalazioni ed informazioni inviate ai membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo di gestione da dipendenti o collaboratori dell'impresa, in particolare da dipendenti della struttura operativa dell'impresa preposta al controllo contabile e di gestione, che contribuiscono all'individuazione di irregolarità, frodi e malversazioni sono definite 'comunicazioni protette'. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CONSOB stabilisce, con proprio regolamento, le procedure per il recepimento, la verifica ed il trattamento delle comunicazioni protette, secondo i seguenti criteri:

a) l'identità dell'autore della comunicazione è protetta dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;

b) chiunque renda nota l'identità dell'autore della comunicazione protetta è punibile ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) il contenuto della comunicazione protetta, in relazione alla natura, grado ed urgenza della problematica evidenziata deve essere trasmesso entro tre giorni dal ricevimento al presidente del collegio sindacale, al presidente del consiglio di sorveglianza, al presidente del comitato per il controllo di gestione;

d) la comunicazione protetta deve essere firmata nelle seguenti materie: violazioni fiscali; irregolarità contabili; conflitto di interessi; distruzione/falsificazione di documenti aziendali; può essere anonima nei seguenti casi: pericolo per la sanità e la sicurezza pubblica;

e) le società quotate sono tenute a definire procedure interne per vagliare e verificare quanto esposto nelle comunicazioni protette; l'autore della comunicazione protetta che in tale comunicazione fornisca notizie o dati falsi con l'intenzione di ingannare i destinatari della comunicazione è punito con la reclusione fino ad un anno e con una multa fino a duecentomila euro"».

2.6 APPROVATO

I Relatori

***Al comma 1, sopprimere la lettera* g).**

2.7 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera a)*, al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il difetto dei requisiti determina la decadenza».

2.8 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera c)*, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il difetto dei requisiti previsti per la nomina determina la decadenza dalla carica».

Art. 3.

3.1 APPROVATO

Mugnai, Salerno

***Al comma 1, lettera* a)*, numero 2), sopprimere le parole:* «, ovvero col voto unanime dei componenti del collegio sindacale».**

***Conseguentemente, sostituire le parole:* «in questi casi» *con le seguenti:* «in questo caso».**

3.2 RESPINTO

De Petris, Cambursano, Pasquini, Coviello, Castellani

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «un quarantesimo» *con le seguenti:* «l'1 per cento».

3.3 RESPINTO

Ciccanti

Al comma 1, punto 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«b-*bis.* All'articolo 2393-*bis*, secondo comma, dopo le parole: "nello statuto", aggiungere le seguenti: "oppure dalle associazioni di azionisti che rappresentino almeno 500 soci"».

Art. 4.

4.1 RITIRATO

Ciccanti

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 142, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "istruzioni di voto." è aggiunto il seguente periodo: "La delega di voto può essere presentata anche tramite il depositario ovvero attraverso procedure informatiche e telematiche".

3. All'articolo 144, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "raccolta di deleghe." è aggiunto il seguente periodo: "A tale fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione delle associazioni di azionisti maggiormente rappresentative o dei loro coordinamenti nazionali"».

4.0.1 RESPINTO

Ciccanti

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis.*

(Deposito accentrato)

1. All'articolo 85, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "sopra indicata." è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di facilitare la raccolta delle deleghe di voto da parte delle associazioni di azionisti, le predette certificazioni possono essere richieste, emesse e trasmesse in tempo reale anche mediante procedure informatiche e telematiche"».

Art. 5.

5.1 RESPINTO

De Petris, Castellani, Pasquini, Cambursano, Coviello

Al comma 1, capoverso «Art. 126-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole:* «un quarantesimo» *con le seguenti:* «l'un per cento».

5.2 RESPINTO

Castellani, Pasquini, De Petris, Cambursano, Coviello, Turci, Brunale, Bonavita

Al comma 1, capoverso «Art. 126-*bis*», *sostituire le parole:* «un quarantesimo del capitale sociale» *con le seguenti:* «un ottantesimo del capitale sociale».

5.3 APPROVATO

I Relatori

***Al comma 1, capoverso* «art. 126-*bis*», *comma 2, sostituire le parole:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «dieci giorni».**

5.4 APPROVATO

Cantoni

***Al comma 1, capoverso* «Art. 126-*bis*», *comma 2, sostituire le parole:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «dieci giorni».**

5.5 ASSORBITO

Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita, De Petris, Coviello, Cambursano

Al comma 1, capoverso «Art. 126-*bis*»*, primo comma, sostituire le parole:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «sette giorni».

5.6 RESPINTO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 126-*bis*»*, comma 3, sopprimere le parole da:* «o sulla base» *fino alla fine del comma.*

5.7 RESPINTO

Coviello, Cambursano, Pasquini, De Petris, Castellani, Turci, Brunale, Bonavita

Al comma 3, sopprimere le parole: «o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta».

5.8 RESPINTO

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, capoverso «Art. 126-*bis*»*, comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* «, purché espressamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea».

5.9 RESPINTO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 126-*bis*»*, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, purché espressamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea».

Art. 6.

6.1 RESPINTO

Castellani, Cambursano, Coviello, D'Amico, Bastianoni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Trasparenza delle società cosiddette* off-shore*). – 1.* Le società italiane o le società estere che controllano società italiane con titoli quotati in Italia o che raccolgono risparmio in Italia, che costituiscono società da esse controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi sede in uno degli Stati aventi regime fiscale privilegiato come individuati dal decreto previsto dall'articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono allegare al proprio bilancio il bilancio delle società costituite nei citati Stati, redatto secondo i princìpi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane ai sensi della disciplina vigente.

2. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

3. Il bilancio delle società costituite negli Stati aventi regime fiscale privilegiato, di cui al comma 1, deve essere sottoscritto anche da parte degli organi di amministrazione e di controllo della società italiana controllante o collegata, ed è soggetto a certificazione da parte della società di revisione della stessa società. Il bilancio deve altresì essere accompagnato da una relazione dell'organo di amministrazione contenente una compiuta illustrazione dei rapporti intercorrenti con la società italiana controllante o collegata.

4. Qualora, a causa di disposizioni normative vigenti negli Stati aventi regime fiscale privilegiato, non sia possibile ottemperare alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, i bilanci delle società di cui al comma 1 non sono ammessi a certificazione.

5. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e comunque i soggetti che svolgono le stesse funzioni, anche se diversamente qualificati, per conto della società costituita negli Stati aventi regime fiscale privilegiato, di cui al comma 1, nonché i revisori che ne certificano il relativo bilancio, sono soggetti alla stessa disciplina in materia di

responsabilità civile, penale e amministrativa dei corrispondenti organi della società italiana controllante o collegata».

6.2 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – *1.* Le società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'articolo 167, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le società controllate da società italiane o a queste collegate o componenti parti di gruppi operanti in Italia, o comunque ad esse riconducibili, prima dell'emissione e del collocamento di strumenti finanziari di qualsiasi tipo tesi alla raccolta e al collocamento del risparmio, devono darne comunicazione e chiedere l'autorizzazione alla CONSOB. Identica procedura è seguita qualora dette società e intermediari finanziari siano intenzionati, anche col consenso dei risparmiatori, a trasferire negli Stati di cui sopra il risparmio raccolto, depositato e investito sul territorio nazionale.

2. Qualsiasi operazione finanziaria sia compiuta in difformità da quanto previsto dal comma 1 è dichiarata nulla. La società che trasgredisce è obbligata a rimborsare ai risparmiatori interessati la somma da essi raccolta aumentata del 33 per cento.

3. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche alle società straniere e loro collegate aventi sede presso gli Stati di cui al comma 1».

6.3 RESPINTO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris, Coviello, Cambursano

Al comma 1, capoverso «Art. 165-*ter*»*, comma 3, lettera* a)*, sostituire i numeri da 2) a 4) con i seguenti:*

«2) mancanza di forme di controllo circa la conformità degli atti di cui al numero 1;

3) mancanza di regolamentazione e di controlli sulla consistenza e la composizione del patrimonio, idonei a proteggere i terzi creditori della società».

6.4 RESPINTO

Castellani, Coviello, Cambursano, D'Amico

Al comma 1, capoverso «Art. 165-*ter*»*, comma 3, lettera* a)*, dopo il numero 4), inserire il seguente:*

«4-*bis*) mancanza di un sistema di regolamentazione e controllo sulla consistenza e la composizione del patrimonio, idoneo a proteggere i terzi creditori della società».

6.5 RESPINTO

Coviello, Cambursano, Castellani, D'Amico

Al comma 1, capoverso «Art. 165-*ter*»*, comma 3, lettera* c)*, dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-*bis*) mancanza di un apparato sanzionatorio amministrativo e penale per gli illeciti di falsità nelle comunicazioni sociali;».

6.6 RESPINTO

Pasquini, De Petris, Cambursano, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, Coviello, Castellani

Al comma 1, capoverso «Art. 165-*ter*»*, comma 3, dopo la lettera* c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* la legislazione del paese ove la società ha sede legale non preveda la persecuzione del reato di false comunicazioni sociali nei confronti degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, nell'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire, per sé stessi o per altri, un ingiusto profitto, espongono nelle relazioni, nei bilanci o nelle altre comunicazioni sociali, fatti materiali non rispondenti al vero;».

6.7 RESPINTO

Turci, Maconi, Pasquini, Chiusoli, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris, Coviello, Cambursano, Castellani

Al comma 1, capoverso «Art. 165-*ter*»*, terzo comma, dopo la lettera* c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* mancanza della previsione di adeguate forme di trasparenza e di conoscibilità della compagine sociale;».

6.8 APPROVATO

Tarolli, Eufemi

Al comma 1, capoverso* «Art. 165-*ter*», *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

«4-*bis*. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere *b), c)* e *g)* del medesimo comma 3.

4-*ter*. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di cui all'articolo 119 e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 4-*bis*. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l'esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria.

4-*quater*. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 4-*bis* e 4-*ter*, la CONSOB può denunziare i fatti al tribunale ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 2409 del codice civile».

6.100 APPROVATO

I Relatori

***Al comma 1, capoverso 165*-ter, *primo periodo, sostituire la parola*: «capo» *con la seguente:* «sezione»;**

***Al comma 1, capoverso 165*-ter, *sostituire il comma 2 con il seguente:* «Si applicano le nozioni di controllo previste dall'articolo 93, e quelle di collegamento previste dall'articolo 2359, comma 3, del codice civile».**

***Al comma 1, capoverso 165*-ter, *comma 3, punto 4, lettera* a)*, sostituire le parole*: «da parte di un organo amministrativo o giudiziario» *con le seguenti:* «da parte di soggetti o organismi a ciò abilitati da specifiche disposizioni di legge».**

***Al comma 1, capoverso 165*-ter, *comma 4, sopprimere la parola:* «ulteriori».**

6.9 RESPINTO

Chiusoli, Turci, Maconi, Pasquini, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris, D'Amico, Cambursano, Coviello, Castellani

Al comma 1, capoverso «Art. 165-*quater*»*, comma 2, dopo le parole:* «è sottoscritto dagli organi di amministrazione» *inserire le seguenti:* «e di controllo».

6.10 RESPINTO

Chiusoli, Turci, Maconi, Pasquini, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris, D'Amico, Cambursano, Coviello, Castellani

Al comma 1, capoverso «Art. 165-*quater*»*, dopo il quarto comma inserire il seguente:*

«4-*bis*. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera ai sensi del comma 2 e coloro che ne esercitano la revisione ai sensi del comma 4 sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane».

6.11 RESPINTO

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Truci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris, Coviello, Cambursano, Castellani

Al comma 1, capoverso «Art. 165-*sexies*»*, dopo il primo comma inserire il seguente:*

«1-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora le informazioni contenute nella relazione prevista dal comma 1 siano erronee o incomplete, coloro che l'hanno sottoscritta sono puniti con la sanzione pecunaria da euro 5.164 a euro 516.457

6.0.1 APPROVATO

Eufemi

Dopo l'*articolo 6*, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. Il comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni è così sostituito:

«3. A partire dal 1° gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il trenta per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria delle società interessate le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Tale disposizione non si applica alle fondazioni di cui al successivo comma 3-*bis*».

6.0.2

Moro

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Modifica alla legge 3 aprile 2001, n. 142, in materia di società cooperative)

1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è sostituito dal seguente:

"3. Per esigenze organizzative e in relazione alla situazione del mercato, l'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può stabilire nei confronti del socio, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto sia di lavoro, in forma subordinata o autonoma, sia in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi ed eventualmente di lavoro in qualsiasi forma, derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte"».

Art. 7.

7.1 APPROVATO

I Relatori

Sopprimere l'articolo.

7.2 APPROVATO

Tarolli

Sopprimere l'articolo.

7.3 PRECLUSO

D'Amico, Coviello, Castellani, Cambursano

Al comma 1, capoverso «Art. 2391-*ter*»*, comma primo, sopprimere le parole:* «di valore complessivo superiore a centomila euro nel corso di ciascun esercizio sociale,» *ed aggiungere, in fine, le parole:* «espresso all'unanimità».

7.4 PRECLUSO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 2391-*ter*»*, primo comma, sopprimere le parole da:* «, di valore complessivo» *fino a:* «sociale,».

7.5 PRECLUSO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, Cambursano, Coviello, Castellani

Al comma 1, capoverso «Art. 2391-*ter*»*, al primo comma, sostituire le parole:* «centomila euro» *con le seguenti:* «duecentocinquantamila euro» *e sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Sono nulli gli atti compiuti in difformità dell'autorizzazione di cui al primo comma, ovvero quando essa manchi o sia stata deliberata senza l'osservanza di quanto ivi prescritto».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In caso di inosservanza dell'articolo 2391-*ter* del codice civile, introdotto dal comma 1, si applica l'articolo 2384, secondo comma del codice civile»

7.6 PRECLUSO

De Petris, Pasquini, Cambursano, Chiusoli, Coviello, Maconi, Castellani

Al comma 1, capoverso «Art. 2391-*ter*»*, primo comma, aggiungere, in fine, le parole:* «assunto all'unanimità».

7.7 PRECLUSO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In caso di inosservanza dell'articolo 2391-*ter* del codice civile, introdotto dal comma 1, si applica l'articolo 2384, secondo comma, del codice civile».

Art. 8.

8.1 APPROVATO

I Relatori

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«*1.* All'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* il comma 4 è sostituito con il seguente:**

"*4.* Le banche devono rispettare le condizioni indicate dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR per le attività di rischio nei confronti di:

***a)* soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o della società capogruppo;**

***b)* soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o più componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della società capogruppo;**

***c)* coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca o presso la società capogruppo;**

***d)* società controllate dai soggetti indicati nelle lettere *a), b)* e *c)*, o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;**

***e)* altri soggetti che sono comunque collegati alla banca secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.";**

***b)* dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:**

"*4*-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:

***a)* dell'entità del patrimonio della banca;**

***b)* dell'entità della partecipazione eventualmente detenuta;**

***c)* dell'insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.**

***4*-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.**

***4*-quater. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4 in relazione alle altre attività bancarie"».**

Conseguentemente sopprimere i commi 3 e 4.

8.2 PRECLUSO

Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita, Cambursano, Coviello, Castellani

Al comma 1, lettera a)*, ai commi 4 e 4*-ter*, sopprimere le parole:* «in conformità alle deliberazioni del CICR».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, lettera b)*, comma 4*-quater*, primo periodo, sopprimere le parole:* «dei tre quarti» *e sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo;*

b) al capoverso 4-quinquies*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «tenuto conto dell'esigenza del rispetto dei criteri di sana e prudente gestione e di neutralità allocativa delle risorse delle banche, nonché del merito di credito dei soggetti di cui al comma 4-*quater*»*;*

c) al capoverso 4-septies*, sostituire le parole:* «ai tre quarti della quota che costituisce una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 19» *con le seguenti:* «ai limiti indicati dalla Banca d'Italia».

8.3 PRECLUSO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «4», *sostituire le parole:* «, in conformità alle deliberazioni del CICR» *con le seguenti:* «entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 4-ter*, sopprimere le parole:* «, in conformità alle deliberazioni del CICR,».

8.4 PRECLUSO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con le seguenti:*

«*a)* al comma 4, primo periodo, le parole: "una partecipazione rilevante" sono sostituite dalle seguenti: ", direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante o che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso di esse, possedendovi o meno una partecipazione nel capitale; in favore delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo; nonché in favore di soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti il controllo della stessa banca,"*;*

a-bis) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "al patrimonio della banca e" sono inserite le seguenti: ", ove esista,"*;*

a-ter) al comma 4, terzo periodo, le parole: "chi detiene una partecipazione rilevante, relativi" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti indicati al primo periodo, in relazione"».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).

8.5 PRECLUSO

D'Amico, Coviello, Castellani, Cambursano

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «4»*, alla lettera* b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «che abbiano per oggetto o per effetto il controllo della stessa banca».

8.6 PRECLUSO

Cantoni

Al comma 1, lettera a)*, dopo la lettera* e)*, aggiungere la seguente:*

«*f)* soggetti che sono sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano per oggetto o per effetto il controllo della stessa banca».

8.7 PRECLUSO

Cantoni

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere i commi 4*-quater*, 4*-quinquies *e 4*-sexies.

8.8 PRECLUSO

D'Amico

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «4-*quater*»*, sostituire le parole:* «tre quarti delle partecipazioni detenute» *con le seguenti:* «limiti a tal fine indicati dalla Banca d'Italia, in conformità a deliberazioni del CICR, a garanzia della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati e della neutralità e efficienza allocativa».

8.9 PRECLUSO

Cambursano, Castellani, Coviello

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «4-*quater*»*, sostituire le parole:* «un milione di euro ovvero al maggiore importo corrispondente all'1 per cento» *con le seguenti:* «cinquecentomila euro ovvero al maggiore importo corrispondente allo 0,75 per cento».

8.10 PRECLUSO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «4-*quater*»*, terzo periodo, sostituire le parole:* «un milione di euro» *con le seguenti:* «cinquecentomila euro».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: «all'1 per cento» *con le seguenti:* «allo 0,75 per cento».

8.11 PRECLUSO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere i capoversi 4*-quinquies *e 4*-sexies.

8.12 PRECLUSO

D'Amico, Castellani, Coviello, Cambursano

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «4-*quinquies*», *sostituire le parole:* «sulla base dei criteri da essa stabiliti» *con le seguenti:* «in relazione a specifiche esigenze di tutela della sana e prudente gestione e di garanzia della neutralità ed efficienza allocativa».

8.13 PRECLUSO

Cantoni

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «4-*septies*», *sostituire le parole:* «ai tre quarti della quota che costituisce una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 19» *con le seguenti:* «ai limiti indicati dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR».

8.14 PRECLUSO

D'Amico

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «4-septies», *sostituire le parole:* «ai tre quarti della quota che costituisce una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 19» *con le seguenti:* «ai limiti indicati dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR».

Art. 9.

9.1 RESPINTO

Cantoni

Sopprimere l'articolo.

9.2 RESPINTO

Chiusoli, Pasquini, Maconi, Turci

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* salvaguardia dell'interesse dei risparmiatori e dell'integrità del mercato finanziario mediante la disciplina dei comportamenti nelle gestioni del risparmio».

9.3 APPROVATO

I Relatori

***Al comma 1, lettera* a), *sostituire le parole:* «prodotti finanziari», *con la parola:* «titoli».**

***Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «prodotti finanziari» *con la parola:* «titoli».**

9.4 APPROVATO

Cantoni

***Al comma 1, lettera* a), *sostituire le parole:* «prodotti finanziari» *con la seguente:* «titoli».**

***Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «prodotti finanziari» *con la seguente:* «titoli».**

9.5 RESPINTO

Salerno, Mugnai

Al comma 1, sopprimere le lettere c) *e* d);

Conseguentemente al comma 1, lettera e), *sostituire le seguenti parole:* «da essi stabilita entro il limite di cui alla lettera *c)*» *con le altre:* «nonché le motivazioni di tale impiego sulla base delle condizioni economiche praticate, nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti,».

9.6 RESPINTO

Cantoni

Al comma 1, sopprimere le lettere c) *e* d).

9.7 RESPINTO

Cantoni

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* «da essi stabilita entro i limiti di cui alla lettera *c)*», *con le parole:* «nonché le motivazioni di tale impiego sulla base delle condizioni economiche praticate, nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti,».

9.8 APPROVATO

I Relatori

***Al comma 1, lettera* f), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «d'intesa con la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli OICR».**

***Al comma 1, lettera* h), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, d'intesa con la Banca d'Italia».**

9.9 PRECLUSO

Sambin

Al comma 1, lettera f)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «d'intesa con le altre Autorità per i rispettivi settori di competenza».

9.10 RESPINTO

Maconi, Chiusoli, Garraffa, Baratella

Al comma 1, lettera f)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «che, per le assicurazioni, lo esercita sentito l'ISVAP».

9.11 RESPINTO

Maconi, Chiusoli, Garraffa, Baratella

Al comma 1, lettera h), *dopo le parole:* «alla CONSOB», *aggiungere le seguenti:* «che per le assicurazioni, lo esercita sentito l'ISVAP».

9.100

I Relatori

Al comma 1, dopo la parola: «adottare,» *inserire le seguenti:* «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

Art. 10.

10.1 APPROVATO

Eufemi

L'articolo 10, è sostituito con il seguente:

«Art. 10.

(Conflitti d'interesse nella prestazione dei servizi d'investimento)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* all'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:**

"2-*bis.* La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle altre attività svolte dal soggetto abilitato, determinate attività debbano essere prestate da strutture distinte e autonome.";

***b)* all'articolo 190, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:**

"3-*bis.* I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste nell'articolo 6, comma 2-*bis,* ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro."».

10.2 PRECLUSO

I Relatori

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis.* La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle altre attività svolte dal soggetto abilitato, determinate attività debbano essere prestate da strutture distinte e autonome."».

Al comma 1, lettera b)*, primo periodo, sopprimere le parole:* «dalla CONSOB»; *al secondo periodo sostituire le parole:* «della CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia» *con le seguenti:* «della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB».

10.3 PRECLUSO

D'Amico, Coviello, Cambursano, Castellani

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «2-*bis*», *sopprimere le parole:* «Al medesimo fine può altresì stabilire che tali servizi d'investimento siano prestati da società distinte».

10.4 PRECLUSO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «2-*bis*», *sopprimere il terzo periodo.*

Art. 11.

11.1

Tarolli

Sopprimere il comma 1; al comma 2, lettera c), *sopprimere il comma 2.*

11.2

Tarolli

Sopprimere il comma 1.

11.3 RESPINTO

Coviello, Castellani, Cambursano, D'Amico, Bastianoni

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 2412 del codice civile, dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:

"Il limite di cui al primo comma è riferito alla somma delle obbligazioni e degli altri titoli di debito emessi dalla società unitamente alle garanzie prestate dalla società medesima per obbligazioni e altri titoli di debito emessi da società controllate o collegate, anche indirettamente, dalla società o dallo stesso soggetto che controlla detta società. Lo stesso limite si applica in relazione alle emissioni obbligazionarie di società estere nel mercato italiano.

Le società quotate nei mercati regolamentati che emettono obbligazioni in eccedenza rispetto al limite di cui al primo comma sono tenute a darne contestuale comunicazione alla CONSOB e a farne menzione nel prospetto. L'omissione di tale comunicazione è punita dalla CONSOB con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro".».

11.4 RESPINTO

Cantoni

Al comma 2, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'art. 30, il comma 9, è sostituito dal seguente:

"9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari, nonché dai prodotti emessi da imprese di assicurazione"».

11.5 RESPINTO

I Relatori

Al comma 2, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'art. 30, il comma 9, è sostituito dal seguente:

"9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e diversi dai prodotti emessi da imprese di assicurazione"».

11.6 RESPINTO

Cantoni

Al comma 2, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'art. 30, il comma 9, è sostituito dal seguente:

"9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e diversi dai prodotti emessi da imprese di assicurazione"».

11.7 RESPINTO

Castellani, D'Amico, Cambursano, Coviello

Al comma 2, lettera a), *capoverso* «9»*, sostituire le parole:* «, nonché dai» *con le seguenti:* «e ai».

11.8 RESPINTO

Salerno, Mugnai

Al comma 2, lettera a), *dopo le parole:* «nonché dai prodotti» *sopprimere la parola* «assicurativi».

11.9 RESPINTO

Sambin

Al comma 2, lettera a), *dopo le parole:* «nonché dai prodotti», *sopprimere la parola* «assicurativi».

11.10 RESPINTO

Maconi, Chiusoli, Garraffa, Baratella

Al comma 2, lettera a), *dopo le parole:* «nonché dai prodotti», *sopprimere la parola:* «assicurativi».

11.11 RESPINTO

Tarolli

Al comma 2, lettera a), *dopo le parole:* «prodotti assicurativi», *inserire le seguenti:* «non aventi natura finanziaria».

11.12 RESPINTO

Maconi, Chiusoli, Garraffa, Baratella

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

11.13

I Relatori

Al comma 2, lettera b) *sostituire la lettera* b) *come segue:*

«alla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 100 sono abrogate le parole: "prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni o agli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni ovvero";

Al comma 3, capoverso art. 25-*bis,* al comma 1, dopo le parole: "emessi da banche" sopprimere le parole: "nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione";

Al comma 3, capoverso art. 25-*bis,* al comma 2, dopo le parole: "sui soggetti abilitati" eliminare le parole: "e sulle imprese di assicurazione";

Al comma 3, capoverso art. 25-*bis,* sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6».

11.13 (testo 3) APPROVATO

I Relatori

Al comma 2, sostituire la lettera* a) *con la seguente:

«*a)* All'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari."»;

***alla lettera* b) *sostituire le parole:* «e il comma 2 dell'articolo 118 sono abrogati» *con le seguenti:* «è abrogata».**

Dopo la lettera* b)*, inserire la seguente:

«b-*bis*. All'articolo 118, sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'articolo 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni"».

***Al comma 3, capoverso 25*-bis, *comma 1, sostituire le parole:* «Le disposizioni del presente capo» *con le seguenti:* «gli articoli 21 e 23».**

11.14 RITIRATO

Salerno, Mugnai

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* la lettera *f)* del comma 1 dell'art. 100 è sostituita dalla seguente:

"*f)* aventi ad oggetto prodotti emessi da imprese di assicurazione"».

11.15 RITIRATO

Cantoni

Al comma 2, lettera b) *sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* la lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 100 è sostituita dalla seguente:

"*f)* aventi ad oggetto prodotti emessi da imprese di assicurazione"».

11.16 RESPINTO

Sambin

Al comma 2, lettera b) *sostituire l'intera lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* alla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 100 sono abrogate le parole: "prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni ovvero"».

11.17 APPROVATO

I Relatori

Al comma 2, sostituire la lettera* c) *con la seguente:

«*c)* dopo l'articolo 100 è inserito il seguente:

"Art. 100-*bis. – (Circolazione dei prodotti finanziari). – 1.* Nei casi di sollecitazione all'investimento di cui all'articolo 100, comma 1, lettera *a)*, e di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all'estero, gli investitori professionali che li trasferiscono, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 21, rispondono della solvenza dell'emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un anno dall'emissione. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2412, secondo comma, del codice civile.

2. Il comma 1 non si applica se l'intermediario consegna un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non siano investitori professionali, anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi. Spetta all'intermediario l'onere della prova di aver adempiuto agli obblighi indicati dal presente comma"».

Il settimo comma dell'articolo 2412 del codice civile, introdotto con decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, è abrogato.

11.18 PRECLUSO

Cambursano, De Petris, Pasquini, Coviello, Castellani, Turci, Brunale, Bonavita, Bastianoni

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* dopo l'articolo 100 è inserito il seguente:

"Art. 100-*bis. – (Limiti alla circolazione e garanzia dei titoli di debito). – 1.* Le obbligazioni o altri titoli di debito destinati alla sottoscrizione da parte di investitori professionali sottoposti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, devono essere conservati nel patrimonio dei predetti soggetti per un periodo non inferiore ad un anno. Trascorso tale termine, la eventuale cessione delle obbligazioni o degli altri titoli di debito a soggetti diversi dagli investitori professionali, anche per il tramite di intermediari che svolgono il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, è in ogni caso subordinata alla emissione di un prospetto contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento, anche quando la cessione avvenga su richiesta dell'acquirente. Ove non siano

stati osservati gli obblighi previsti dal presente comma, la relativa cessione è nulla. La nullità può essere rilevata dall'acquirente o dalle associazioni dei consumatori, i quali possono proporre l'azione di accertamento della nullità e chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

2. Gli investitori di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere della solvenza dell'emittente, nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società emittente qualora abbiano trasferito le obbligazioni o gli altri titoli di debito prima della scadenza del termine di un anno ovvero se, al momento in cui è avvenuto il trasferimento, erano a conoscenza dell'insolvenza dell'emittente.

3. I limiti di cui al presente articolo si applicano anche alla sottoscrizione e all'acquisto di obbligazioni o altri titoli di debito emessi in altri ordinamenti"».

11.19 PRECLUSO

Salerno, Mugnai

Al comma 2, lettera c), *capoverso art. 100*-bis, *comma 2 sostituire le parole:* «Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati in Italia o all'estero presso i soli investitori professionali si applicano, per la durata di un anno dalla data della cessione» con le seguenti: «Alle obbligazioni emesse in Italia o all'estero presso i soli investitori professionali si applicano, per la durata di un anno dalla data di emissione».

11.20 RESPINTO

Castellani, Cambursano, Coviello, D'Amico, Bastianoni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Alle società quotate nei mercati regolamentati che intendano emettere titoli di debito ai quali sia stato assegnato un giudizio di *rating* è fatto obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità, che può disporre la menzione di tale giudizio nei prospetti informativi».

11.21 RITIRATO

I Relatori

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: «Art. 25-*bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). – 1.* Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonchè, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione» *con le seguenti:* «Art. 25-*bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche). – 1.* Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche».

Conseguentemente, al comma 3, capoverso, comma 2, dopo le parole: «sui soggetti abilitati» *sopprimere le parole:* «e sulle imprese di assicurazione».

Conseguentemente, al comma 3, capoverso, sopprimere i commi 3, 4 e 5.

11.22

Cantoni

Al comma 3, sostituire il punto 1 dell'Art. 25-bis, *con il seguente:*

«Art. 25-*bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche). – 1.* Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche».

Conseguentemente, al comma 3, capoverso, comma 2, sopprimere le parole: «e sulle imprese di assicurazione».

Conseguentemente, al comma 3, capoverso, sopprimere i commi 3, 4 e 5.

11.23 RESPINTO

Maconi, Chiusoli, Garraffa, Baratella

Al comma 3, sostituire il comma 1 del capoverso «Art. 25» *con il seguente:*

«Art. 25-*bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). –* 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di

prodotti finanziari emessi da banche nonché, sentito l'ISVAP, ai prodotti di ramo terzo emessi da imprese di assicurazioni».

11.24 RITIRATO

I Relatori

Al comma 3, punto 1 dopo le parole: «emessi da banche» *eliminare le parole:* «nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione».

Conseguentemente nella rubrica eliminare le parole: «e imprese di assicurazione».

Al comma 3, punto 2 dopo le parole: «sui soggetti abilitati» *eliminare le parole:* «e sulle imprese di assicurazione» *sono abrogati i punti 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 11 comma 3.*

11.25 RESPINTO

D'Amico, Cambursano, Castellani, Coviello

Al comma 3, capoverso «Art. 25-*bis*», *comma 1, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili,».*

11.26 RESPINTO

Tarolli

Al comma 3, capoverso, comma 1, sopprimere le parole: «in quanto compatibili».

Art. 12.

12.1 RITIRATO

Cantoni

Al comma 3, lettera h), *sopprimere le parole:* «, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni di investimento di un investitore ragionevole».

12.2 RESPINTO

D'Amico, Castellani, Coviello

Al comma 3, lettera h), *sostituire le parole:* «, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni di investimento di un investitore ragionevole» *con le seguenti:* «, individuando altresì i soggetti che in ogni caso devono considerarsi responsabili della veridicità e della completezza delle informazioni rispettivamente fornite, a seconda dei casi, dall'emittente, dall'offerente, dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, il garante».

12.100 APPROVATO

I Relatori

***Al comma 1, dopo la parola:* «adottare,» *inserire le seguenti:* «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».**

Art. 13.

13.1 APPROVATO

Cantoni

***All'articolo 13, la rubrica è modificata come segue:* «Pubblicità del tasso effettivo globale *medio* degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari».**

13.2 APPROVATO

Cantoni

***Al comma 1, la parola:* «annuo» *è sostituita con la seguente:* «medio».**

13.3 RESPINTO

Cantoni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 è abrogato».

Art. 14.

14.1 RITIRATO

I Relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - *(Depositi giacenti presso le banche). – 1.* Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è inserito il seguente capo:

"Capo I-*bis.*

(Depositi giacenti presso le banche)

Art. 120-*bis. - (Imprescrittibilità dei diritti dei depositanti). – 1.* Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente nonché quello alla restituzione dei titoli depositati in contratti di deposito titoli e dei beni custoditi in cassette di sicurezza non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati.

2. Il depositante ha l'obbligo di comunicare alla banca le generalità degli eredi beneficiari dei beni depositati e di informare la stessa su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.

3. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati e dei beni custoditi, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati, esclusa la banca, quest'ultima invia un avviso all'intestatario del deposito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Qualora nei novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 3 la banca non riceva notizie dall'intestatario del deposito, essa provvede a contattare, con le medesime modalità di cui al comma precedente, le persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, segnalando loro l'esistenza del rapporto".

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 120-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge».

14.2 RITIRATO

D'Amico, Coviello, Cambursano, Castellani

*Sostituire l'***articolo** *con il seguente:*

«Art. 14.

(Diritti dei titolari di depositi giacenti presso le banche)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 120 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 120-*bis (Imprescrittibilità dei diritti dei depositanti).*

1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente nonché quello alla restituzione dei titoli depositati in contratti di deposito titoli e dei beni custoditi in cassette di sicurezza non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati.

2. Il depositante ha l'obbligo di comunicare alla banca le generalità degli eredi beneficiari dei beni depositati e di informare la stessa su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.

3. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati e dei beni custoditi, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati, esclusa la banca,

quest'ultima invia un avviso all'intestatario del deposito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Qualora nei novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 3 la banca non riceva notizie dall'intestatario del deposito, essa provvede a contattare, con le medesime modalità di cui al comma precedente, le persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, segnalando loro l'esistenza del rapporto".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 120-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385, trovano applicazione anche ai contratti di deposito in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

14.3 RITIRATO

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Michelini, De Petris, Franco Paolo, Izzo, Moro, Iervolino, Monti, Grillotti, Vanzo, Kofler, Tonini, Travaglia, Gubert

Al comma 1, capoverso «Art. 120-*bis*», premettere il seguente articolo:

«Art. 120-*bis. - (Registrazione delle generalità degli eredi beneficiari di depositi presso banche e imprese di investimento)*. – 1. Tutte le imprese di investimento e le banche, al momento della stipulazione di un contratto, sono obbligate a registrare le generalità e il recapito degli eredi beneficiari degli intestatari dei depositi di ogni natura oppure di persone di fiducia, in numero non superiore a tre, alle quali deve essere comunicata l'esistenza del deposito in caso di irreperibilità o di morte del titolare.

2. Il depositante ha l'obbligo di comunicare le generalità e il recapito degli eredi beneficiari dei beni depositati oppure delle persone di fiducia di cui al comma 1 e di informare l'impresa di investimento o la banca su ogni eventuale variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate».

14.4 RITIRATO

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», *comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* «nonché ai contratti di deposito titoli».

14.5 RITIRATO

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Izzo, Moro, Travaglia, Iervolino, Monti, De Petris, Grillotti, Kofler, Vanzo, Gubert, Tonini

Al comma 1, capoverso «Art. 120-*bis*», *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. Ove, dai certificati rilasciati a norma del comma 2, risulti la morte dell'intestatario, o non siano state ottenute le informazioni richieste, la banca o l'impresa di investimento provvedono a contattare la persona o le persone indicate come eredi beneficiari o le persone di fiducia indicate nel contratto di deposito. Qualora, sulla base delle informazioni ottenute, venga accertata la sussistenza del diritto alla successione, l'impresa di investimento o la banca provvedono a rendere effettiva la titolarità del deposito in capo agli aventi diritto».

14.6 RITIRATO

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Izzo, Moro, Vanzo, Iervolino, Travaglia, Monti, Grillotti, De Petris, Gubert, Kofler, Tonini

Al comma 1, capoverso «Art. 120-*bis*», *al comma 5 sostituire le parole:* «Ove, dai Certificati rilasciati a norma del comma 2, risulti la morte dell'intestatario» *con le seguenti:* «In caso di mancata risposta o di documentazione incompleta».

14.7 RITIRATO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, capoverso «Art. 120-*bis*», *sopprimere il comma 9.*

14.8 RITIRATO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 120-*bis*», *sopprimere il comma 9.*

14.9 RITIRATO

Rollandin Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 120-*bis*», *sostituire il comma 9 con il seguente:* «9. Nessuna spesa relativa alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2 e 5 può essere addebitata al titolare del conto».

14.10 RITIRATO

Chiusoli, Pasquini, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, capoverso «Art. 120-*bis*», *sostituire il comma 9 con il seguente:* «9. Nessuna spesa relativa alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2 e 3 possono essere addebitata al titolare del conto».

14.11 RITIRATO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 120-*bis*», *comma 9, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.*

14.12 RITIRATO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 120-*bis*», *comma 9, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.*

14.13 RITIRATO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Bartella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, capoverso «Art. 120-*bis*», *comma 9, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.*

14.14 RITIRATO

Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 120-*bis*», *comma 9, dopo la parola:* «esclusivo» *aggiungere le seguenti:* «o prevalente».

14.15 RITIRATO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 120-*bis*», *comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La banca rimane in ogni caso responsabile del comportamento delle predette società».

14.16 RITIRATO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 120-*bis*», *comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La banca rimane in ogni caso responsabile del comportamento delle predette società».

14.17 RITIRATO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, capoverso «Art. 120-*bis*», *comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La banca rimane in ogni caso responsabile del comportamento delle predette società».

14.18 RITIRATO

De Petris, Turci, Coviello, Maconi, Cambursano, Pasquini, Chiusoli, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 120-*bis*»*, aggiungere il seguente:*

«Art. 120-*ter*. – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, le banche, al momento della stipula di nuovi contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché di contratti deposito titoli e di cassette di sicurezza, richiedono all'intestatario se intendono indicare le generalità, e i relativi recapiti, delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme, dei titoli e dei valori depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa.

2. Entro il 31 gennaio 2006, le banche provvedono a richiedere agli intestatari di depositi a risparmio nominativi e di conto corrente, di deposito titoli e di cassette di sicurezza, esistenti alla data del 31 dicembre 2005, se intendono indicare le generalità e i relativi recapiti delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito e delle cassette giacenti ai sensi del comma 1. La Banca d'Italia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con propria circolare, definisce i criteri e modalità per l'integrazione dei dati relativi ai depositi a norma del presente articolo, nonché le sanzioni da irrogare alle banche qualora non provvedano ad integrare tali dati entro il termine».

14.19 RITIRATO

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Moro, Iervolino, Grillotti, Kofler, Izzo, Vanzo, Travaglia, Monti, De Petris, Gubert, Tonini

Al capoverso «Art. 120-*ter*»*, comma 4, sostituire le parole:* «allo Stato» *con le seguenti:* «al comune di ultima residenza».

14.20 RITIRATO

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Moro, Iervolino, Grillotti, Kofler, Izzo, Vanzo, Travaglia, Monti, De Petris, Gubert, Tonini

Al comma 1, capoverso «Art. 120-*ter*»*, comma 4, sopprimere le parole da:* «Esse sono destinate» *fino a:* «decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

14.21 RITIRATO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 120-*ter*»*, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da:* «, per metà» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 120-*quater*»*, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

14.22 RITIRATO

Chiusoli, Pasquini, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris

Al comma 1, capoverso «Art. 120-*ter*»*, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da:* «, per metà» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 120-*quater*»*, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

14.23 RITIRATO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 120-*ter*»*, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* «per metà» *con le seguenti:* «per il 75 per cento».

14.24 RITIRATO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 120-*ter*»*, comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole:* «e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 120-*quater*»*, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

14.25 RITIRATO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 120-*ter*»*, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* «20 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

14.26 RITIRATO

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Moro, Iervolino, Grillotti, Kofler, Izzo, Vanzo, Travaglia, Monti, De Petris, Gubert, Tonini

Al comma 1, capoverso «Art. 120-*ter*»*, sopprimere il comma 5.*

14.27 RITIRATO

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Moro, Iervolino, Grillotti, Kofler, Izzo, Vanzo, Travaglia, Monti, De Petris, Gubert, Tonini

Al capoverso «Art. 120-*quater*»*, comma 1, sostituire le parole:* «dall'articolo 120-*bis*, commi 2, 3, 5, 6 e 7» *con le seguenti:* «120-0 e 120-*bis*».

14.28 RITIRATO

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Moro, Iervolino, Grillotti, Kofler, Izzo, Vanzo, Travaglia, Monti, De Petris, Gubert, Tonini

Al comma 1, sopprimere l'«Art. 120-*quinquies*».

14.29 RITIRATO

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Moro, Iervolino, Grillotti, Kofler, Izzo, Vanzo, Travaglia, Monti, De Petris, Gubert, Tonini

Al comma 3, sostituire le parole: «allo Stato» *con le seguenti:* «al comune di ultima residenza».

14.30 RITIRATO

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Moro, Iervolino, Grillotti, Kofler, Izzo, Vanzo, Travaglia, Monti, De Petris, Gubert, Tonini

Al capoverso «Art. 120-*quinquies*»*, inserire il seguente ulteriore capoverso:*

«Art. 120-*sexies. - (Sanzioni)*. – 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo del valore del deposito risultante all'atto della sua rilevazione».

14.0.1 RESPINTO

De Petris, Cambursano, Maconi, Castellani, Pasquini, Coviello

*Dopo l'***articolo 14,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Tutela preventiva del risparmio)

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

"Art. 24-*bis. - (Obblighi dei promotori finanziari e dei soggetti preposti ai servizi di assistenza agli investimenti).* – 1. Al fine della tutela preventiva del risparmio, il promotore finanziario o i dipendenti di banche, delle poste o di società di assicurazione preposti al servizio di assistenza agli investimenti:

a) consegnano all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato

da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

b) chiedono all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;

c) illustrano all'investitore per iscritto in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali e all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

d) per gli investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti nel caso di liquidazione anticipata, informano per iscritto l'investitore del costo da sostenere nel caso fosse necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza;

e) per il collocamento di azioni o obbligazioni, informano per iscritto il cliente sull'identità del soggetto che cura il collocamento; qualora sia la banca, illustrano per iscritto la natura dei rischi dell'investimento, valutandone l'adeguatezza in considerazione delle caratteristiche soggettive del cliente, segnalando il conflitto di interesse;

f) raccolgono per iscritto le istruzioni impartite dal cliente;

g) per singoli titoli obbligazionari o azionari, forniscono copia scritta di informazioni e analisi prodotte da fonti attendibili;

h) per strumenti e prodotti di speculazione sui mercati finanziari, illustrano per iscritto le caratteristiche di questi strumenti e prodotti e, mettendo in evidenza i rischi di perdita del capitale, consigliano al cliente di limitare l'attività di speculazione ad una parte limitata del patrimonio, dopo aver analizzato e coperto altre esigenze primarie d'investimento quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale e l'accumulazione;

i) consegnano all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

l) consegnano all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

m) se dipendenti di banca, non possono ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;

n) a seguito di significative variazioni delle condizioni di mercato, informano per iscritto il cliente sull'andamento del suo portafoglio, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse, concordando con il cliente, per iscritto, le soglie di perdita massima, anche di breve periodo, al raggiungimento delle quali informano tempestivamente, per iscritto, il cliente, prospettando scelte alternative e suggerendo interventi adeguati.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di fornire per iscritto le informazioni di cui al comma 1 o l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero nelle comunicazioni scritte di cui al medesimo comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro a carico dei promotori finanziari o dei dipendenti e dei responsabili del servizio di cui al comma 1"».

14.0.2 RESPINTO

Cambursano, De Petris, Turci, Coviello, Castellani, D'Amico, Bastianoni

*Dopo l'***articolo 14,** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Statuto dei diritti dei risparmiatori)

1. Al fine di tutelare i risparmiatori e gli investitori, a garanzia della trasparenza e correttezza delle operazioni sui mercati finanziari, è fatto obbligo ai promotori finanziari e ai dipendenti di banche, delle poste o di società di assicurazione preposti al servizio di assistenza agli investimenti di:

a) consegnare all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

b) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;

c) illustrare all'investitore per iscritto in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali e all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

d) informare per iscritto l'investitore dei costi da sostenere nelle ipotesi di investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti, qualora sia necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza di liquidazione anticipata;

e) informare per iscritto il cliente sull'identità del soggetto che cura il collocamento, nelle ipotesi di acquisto di azioni o obbligazioni; qualora sia la banca, illustrare per iscritto la natura dei rischi dell'investimento, valutandone l'adeguatezza in considerazione delle caratteristiche soggettive del cliente, e segnalando il conflitto di interesse;

f) raccogliere per iscritto le istruzioni impartite dal cliente;

g) fornire copia scritta di informazioni e analisi prodotte da fonti attendibili per singoli titoli obbligazionari o azionari;

h) illustrare per iscritto le caratteristiche di strumenti e prodotti di speculazione sui mercati finanziari, e, mettendo in evidenza i rischi di perdita del capitale, consigliare al cliente di limitare l'attività di speculazione ad una sola parte del patrimonio, dopo aver analizzato e coperto altre esigenze primarie d'investimento quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale e l'accumulazione;

i) consegnare all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

l) consegnare all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

m) informare per iscritto il cliente sull'andamento del suo portafoglio a seguito di significative variazioni delle condizioni di mercato, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse, concordando con il cliente, per iscritto, le soglie di perdita massima, anche di breve periodo, al raggiungimento delle quali informano tempestivamente, per iscritto, il cliente, prospettando scelte alternative e suggerendo interventi adeguati.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di fornire per iscritto le informazioni di cui al comma 1 o l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero nelle comunicazioni scritte di cui al medesimo comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro a carico dei promotori finanziari o dei dipendenti e dei responsabili del servizio di cui al comma 1».

Art. 15.

15.1 RESPINTO

Chiusoli, Pasquini, Maconi, Turci

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* All'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della società incaricata della revisione contabile e di chiunque appaia informato sui fatti"».

15.2 RESPINTO

Chiusoli, Pasquini, Maconi, Turci

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* All'articolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza l'esercizio dei servizi d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonché dei servizi indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385"».

15.3 RESPINTO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «e rispettano il principio» *fino a:* «espressamente impartite dall'investitore» *con le seguenti:* «e i profili di propensione al rischio delle singole categorie di clientela, in rapporto alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, all'esperienza della clientela e alla frequenza delle operazioni, rispettando nel collocamento dei prodotti e nella gestione dei portafogli d'investimento la compatibilità tra il grado di rischiosità di questi e la propensione del cliente al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dal cliente».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis). All'articolo 21, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis.* La violazione delle disposizioni contenute nel presente capo ovvero delle disposizioni di attuazione approvate con regolamenti dalla CONSOB comporta la nullità dei contratti. La nullità può essere rilevata solo dal cliente"».

15.4 RESPINTO

Turci, Maconi, Pasquini, Chiusoli, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«*a*-bis). All'articolo 21, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis.* La violazione delle disposizioni contenute nel presente capo ovvero delle disposizioni di attuazione approvate con regolamenti dalla CONSOB comporta la nullità dei contratti. La nullità può essere rilevata solo dal cliente"».

15.5 RESPINTO

Cambursano, Coviello, Castellani, Bastianoni

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) all'articolo 21, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis.* La violazione delle disposizioni contenute nel presente capo ovvero delle disposizioni di attuazione approvate con regolamenti dalla CONSOB comporta la nullità dei contratti. La nullità può essere rilevata solo dal cliente"».

15.6 RITIRATO

Salerno, Mugnai

Al comma 1, lettera b), *capoverso 3), sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«*c)* alle iscrizioni all'albo previsto dal comma 4, al diniego delle iscrizioni, alle cancellazioni dall'albo nonché alle variazioni dei dati registrati nell'albo medesimo e ad ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo».

15.7 APPROVATO

I Relatori

***Al comma 1, lettera* g), *sostituire le parole:* «all'articolo 114, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3» *con le altre:* «all'articolo 114, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5"».**

15.8 ASSORBITO

Nocco

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole:* «comma 3» *con le seguenti:* «comma 5».

15.9 RESPINTO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris, Coviello, Cambursano, Castellani

Al comma 1, dopo la lettera g), *inserire la seguente:*

«*g*-bis. All'articolo 114 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis.* Le operazioni relative a prodotti finanziari dell'emittente o a prodotti finanziari di soggetti ad esso collegati, compiute da esponenti aziendali o dai possessori di partecipazioni in misura superiore all'1 per cento del capitale sociale, sono comunicate al pubblico. La CONSOB detta le disposizioni di attuazione del presente comma, secondo princìpi di trasparenza e tempestività dell'informazione"».

15.10 APPROVATO

D'Amico, Castellani, Coviello

Al comma 1, dopo la lettera* g), *inserire la seguente:

«*g*-bis) all'articolo 114, il comma 8 è sostituto dal seguente:

"8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle società di *rating,* riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera *a),* o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce"».

15.11 ASSORBITO

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera g), *inserire la seguente:*

«*g*-bis) all'articolo 114, al comma 8, le parole: ", comprese le società di *rating,"* *sono soppresse».*

15.12 RITIRATO

Nocco

Al comma 1, lettera h), *sopprimere i numeri 1), 2) e 4).*

15.13 APPROVATO

I Relatori

al comma 1, lettera* h), *eliminare il punto 3).

15.14 RESPINTO

Chiusoli, Pasquini, Maconi, Turci

Al comma 1, lettera h), *sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I poteri previsti dalle lettere *a), b), c)* e *c-bis)* possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipino ad un patto previsto dall'articolo 122"».

15.15 RESPINTO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella. Bonavita, Garraffa

Al comma 1, lettera i), *capoverso* «Art. 117-*bis*», *comma 1, sostituire le parole:* «dell'articolo 113» *con le seguenti:* «del presente capo».

15.16 RITIRATO

Salerno, Mugnai

Al comma 1, la lettera l), *è sostituita dalla seguente:*

«*l)* nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l'articolo 118 è aggiunto il seguente:

"Art. 118-*bis. - (Controllo sulle informazioni fornite al pubblico).* – La CONSOB stabilisce con regolamento, tenuto conto dei princìpi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione finanziaria, le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati"».

15.17 RESPINTO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, lettera n), *capoverso* «Art. 154-*bis», comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* «da comunicare all'assemblea».

15.18 RITIRATO

Cambursano, Castellani, Coviello, Bastianoni

Al comma 1, lettera n), *dopo l'articolo 154-*bis *inserire il seguente:*

«Art. 154-*ter.*

(Norme in materia di prevenzione e contrasto dei comportamenti ritorsivi nei confronti dei dipendenti)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante: "Norme sui licenziamenti individuali", è inserito il seguente:

"Art. 4-*bis.* 1. Il licenziamento è in ogni caso nullo se indotto da rifiuto del dipendente alla commissione o omissione di atti che avrebbero determinato o concorso a determinare una violazione di leggi o di atti regolamentari.

2. È altresì nullo qualsiasi provvedimento disciplinare indotto dai comportamenti di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai dirigenti"».

15.19 APPROVATO

I Relatori

Al comma 1, la lettera* o), *è sostituita con la seguente:

«*o)* all'articolo 190, comma 2, dopo la lettera *d)*, è inserita la seguente:

"*d*-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-*bis*, commi 1 e 2"».

Al comma 1, la lettera* r) *è soppressa.

15.20 PRECLUSO

I Relatori

Al comma 1, lettera o)*, dopo la parola:* «65» *inserire le seguenti:* «; 187-*nonies*».

15.21 PRECLUSO

Cantoni

Al comma 1, lettera o), *capoverso* «Art. 190», *sopprimere i commi 3 e 4.*

La lettera *r)* del comma 1 è soppressa».

Conseguentemente, è abrogato il comma 9 dell'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

15.22 RITIRATO

I Relatori

Al comma 1, lettera q)*, dopo la parola:* «115» *inserire le seguenti:* «o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-*bis*».

15.23 RESPINTO

Cambursano, Castellani, Coviello, D'Amico, Bastianoni

Al comma 1, sostituire la lettera r) *con la seguente:*

«*r)* l'articolo 195 è sostituito dal seguente:

«Art. 195. - *(Procedura sanzionatoria). – 1.* Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze.

2. L'applicazione delle sanzioni è disposta con decreto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte.

3. Il decreto di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto sul bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammessa opposizione alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha disposto l'applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'appello all'autorità che ha disposto l'applicazione della sanzione ai fini della pubblicazione, per estratto, nel bollettino di quest'ultima.

9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili».

15.24 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera r)*, aggiungere la seguente:*

«*r*-bis) nella parte V, titolo II, dopo l'**articolo 196***, è aggiunto il seguente:*

"Art. 196-*bis.*

(Dichiarazione di impedimento ad assumere cariche sociali)

1. La CONSOB, per gravi motivi, può dichiarare l'impedimento ad assumere la carica di amministratore, sindaco o membro del consiglio di sorveglianza di società quotate o di società controllanti società quotate, controllate da società quotate o sottoposte a comune controllo, se la condotta induce a ritenere che il soggetto non sia idoneo a ricoprire fedelmente la carica sociale, nei confronti di chiunque:

a) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 2621, 2623 e 2625 del codice civile e di cui ai capi II, III e IV del medesimo titolo XI del libro V del citato codice;

b) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 172, 173, 180 e 181;

c) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 175, 176, 177 e 178;

d) sia stato condannato alle sanzioni amministrative di cui al titolo II della parte V»".

15.25 RESPINTO

Chiusoli, Turci, Maconi, Pasquini, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, dopo la lettera r) *aggiungere la seguente:*

«*r*-bis) Nella parte V, titolo II dopo l'articolo 196, è aggiunto il seguente:

"Art. 196-*bis. - (Impedimento ad assumere cariche sociali). – 1.* Non possono assumere le cariche di amministratore, sindaco o membro del consiglio di sorveglianza di società con azioni quotate in mercati regolamentati, nè delle società che le controllano, sono da esse controllate o sono con esse sottoposte a comune controllo, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui al libro V, titolo XI, del codice civile o per i reati di cui agli articoli 172, 173, 173-*bis,* 174-*bis,* 174-*ter,* 177, 178 e 180, salvo che, nel pronunziare la condanna, il giudice abbia riconosciuto la circostanza attenuante della particolare tenuità ai sensi dell'articolo 2640 del codice civile, ovvero della speciale tenuità ai sensi dell'articolo 62 del codice penale"».

15.26 RESPINTO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris

Al comma 1, dopo la lettera r) *aggiungere la seguente:*

«*r*-bis) Al Codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 32-*bis,* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La pena accessoria di cui al primo comma consegue, inoltre, ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per i delitti di cui al libro V, titolo XI, del codice civile o per i delitti di cui agli articoli 172, 173, 173-*bis,* 174-*bis,* 174-*ter,* 177 e 178 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.";

2) all'articolo 35-*bis,* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La pena accessoria di cui al primo comma consegue, inoltre, ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per i delitti di cui al libro V, titolo XI, del codice civile".

t) all'articolo 290, comma secondo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "codice penale", sono aggiunte le seguenti: "e per i delitti di cui agli articoli 172, 173, 173-*bis,* 174-*bis,* 174-*ter,* 177 e 178 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

Art. 16.

16.0.1 RESPINTO

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, Cambursano, D'Amico, Castellani, Coviello

*Dopo l'***articolo 16,** *inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Tutela preventiva del risparmio)

1. A fini di tutela preventiva del risparmio, i promotori finanziari e i dipendenti di soggetti abilitati al servizio di collocamento, nonché i dipendenti e i collaboratori di imprese di assicurazione, nel collocamento di prodotti finanziari e di servizi di investimento nell'ambito delle attività riservate al soggetto per conto del quale operano:

a) consegnano all'investitore, prima della conclusione del contratto e in ogni caso di variazione dei dati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato o dall'impresa di assicurazione da cui risultino i propri elementi identificativi;

b) chiedono al risparmiatore di fornire, mediante apposita dichiarazione scritta o su supporto durevole, elementi utili per valutare la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, la sua propensione al rischio; in tale dichiarazione, il risparmiatore indica i suoi obiettivi di investimento, in particolare se l'investimento che intende realizzare deve soddisfare esigenze primarie quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale;

c) illustrano al risparmiatore per iscritto o mediante supporto durevole, in modo chiaro ed esauriente, prima dell'acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari o della conclusione del contratto, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ed all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

d) per gli investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti nel caso di liquidazione anticipata, informano per iscritto o mediante supporto durevole l'investitore del

costo da sostenere nel caso fosse necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza;

e) per il collocamento di azioni o obbligazioni, informano per iscritto, o mediante supporto durevole, l'investitore sull'identità del soggetto che cura il collocamento;

f) conservano prova documentale delle istruzioni impartite dall'investitore;

g) consegnano all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

h) consegnano all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

i) non possono ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;

l) all'atto dell'investimento, comunicano all'investitore, per iscritto, o mediante supporto durevole, la soglia di perdita massima, anche di breve periodo, individuata dal soggetto per conto del quale operano, al raggiungimento della quale informano tempestivamente l'investitore, per iscritto, o mediante supporto durevole, sull'andamento del prodotto finanziario, o del servizio di gestione, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse.

2. I soggetti abilitati e le imprese di assicurazione provvedono agli atti di indirizzo e di coordinamento e ai necessari adempimenti per l'attuazione del presente articolo e sono responsabili in solido dei danni arrecati a terzi dai soggetti di cui al comma 1, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale».

16.0.2 RESPINTO

Chiusoli, Pasquini, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

*Dopo l'***articolo 16,** *inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Statuto dei diritti dei risparmiatori)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante lo Statuto dei diritti dei risparmiatori, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere i diritti dei risparmiatori, e le modalità del loro esercizio, nei confronti delle banche e degli altri operatori ed intermediari finanziari;

b) stabilire principi e regole in materia di offerta dei servizi, di trasparenza delle condizioni, di forma e di contenuto minimo dei contratti;

c) stabilire principi e regole in materia di sollecitazione da parte dei risparmiatori e delle loro organizzazioni rappresentative, degli interventi di controllo e di tutela da parte delle Autorità di sistema».

16.0.3 RESPINTO

Turci, De Petris, Maconi, Pasquini, Chiusoli, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, Manzione, Cambursano, Coviello, Castellani

*Dopo l'***articolo 16,** *inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Disposizioni per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)

1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al comma 1, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono altresì richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione

collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. La legittimazione di cui al periodo precedente è esclusa nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o arbitrali per la risoluzione delle medesime controversie innanzi ad autorità amministrative indipendenti.

6-*ter*. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 6-*bis* produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

6-*quater*. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.

6-*quinquies*. In relazione alle controversie di cui al comma 6-*bis*, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

6-*sexies*. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 6-*quater* ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

6-*septies*. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 6-*sexies*, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 6-*sexies* e, in quanto compatibili, quelle degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003.

6-*octies*. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi 6-*sexies* e 6-*septies*; il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 6-*quater* e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. Le associazioni di cui al comma 6-*bis* e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

6-*nonies*. La sentenza di condanna di cui al comma 6-*quater* costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente".

2. Le facoltà e i diritti di cui all'articolo 3, comma 6-*bis*, della legge 30 luglio 1998, n. 281, possono essere altresì esercitati dalle associazioni di investitori.

3. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i procedimenti di cui all'articolo 3, commi 6-*bis*, 6-*octies* e 6-*nonies* della legge 30 luglio 1998, n. 281"».

16.0.4 RESPINTO

Chiusoli, Pasquini, Maconi, Turci, Brunale, Latorre, Bonavita, Garraffa, Baratella, Cambursano, Coviello, Castellani

*Dopo l'***articolo 16,** *inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine)

1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al *default* dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-2003 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento e senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, in attesa dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 29, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate "obbligazionisti", che, alla data della dichiarazione di *default* sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominate "banche collocatrici", hanno la facoltà, a decorrere dal 1º gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo dì acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.

3. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dagli obbligazionisti ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, le banche collocatrici o gli stessi obbligazionisti possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al fine di tentare il raggiungimento di un accordo bonario i cui contenuti possono essere anche diversi da quelli previsti alle lettere *a)* e *b)* dello stesso comma 1. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di trenta giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su Internet e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis.* Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2006, l'aliquota è stabilita nella misura del 7,7 per cento"».

Art. 17.

17.1 APPROVATO

I Relatori

Al comma 1, alinea, sostituire **«l'articolo 145»** ***con*** **«*l'articolo 114*» *e al capoverso, sostituire le parole:*** **«art. 145-*bis*»** ***con*** **«art. 114-*bis*»; *al comma 1 sostituire le parole da:*** **«Qualora»** ***fino a:*** **«concernenti»** ***con le seguenti:*** **«1. I piani di compensi basati su azioni o strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea dei soci. Almeno 15 giorni prima dell'esecuzione dei piani sono rese pubbliche, mediante invio di un comunicato alla CONSOB, alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa, le informazioni concernenti:».**

Sostituire il comma 3, con il seguente: **«3. La CONSOB definisce con proprio regolamento:**

a) **le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza;**

b) **cautele volte ad evitare che i piani di cui al comma 1 inducano comportamenti contrastanti con l'interesse della società, anche disciplinando i criteri per la fissazione del prezzo delle azioni e degli altri strumenti finanziari, le modalità e i termini per l'esercizio dei diritti che essi attribuiscono, i limiti alla loro circolazione».**

17.0.1 ASSORBITO

Debenedetti, Turci, Chiusoli, Pasquini, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, Latorre, D'Amico

*Dopo l'***articolo 17,** *inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Modifiche alla legge 18 aprile 2005, n. 62, in materia di Agenzie di rating*)*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *e)*, capoverso "Art. 114", ottavo comma, della legge 18 aprile 2005, n. 62, le parole: "comprese le società di *rating*" sono abrogate».

Art. 18.

18.1 RESPINTO

Cambursano, Coviello, Castellani, D'Amico, Bastianoni

Al comma 1, premettere i seguenti commi:

«01. È istituito presso la CONSOB il Comitato di garanzia delle attività di revisione contabile, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è costituito da cinque componenti, scelti tra professori ordinari di materie giuridiche o economiche ovvero tra specialisti della materia iscritti all'ordine degli avvocati, o all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori contabili, con almeno venti anni di comprovata esperienza professionale, di cui:

a) due designati dalla CONSOB;

b) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa delle società per azioni;

c) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa dei gestori di fondi mobiliari e di gestioni patrimoniali;

d) uno designato dalle società di revisione iscritte all'albo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

02. Il Comitato elegge un presidente, scelto tra i componenti designati dalla CONSOB. Ciascun componente dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile. In sede di prima costituzione, i componenti sono designati dalla CONSOB e durano in carica tre anni.

03. Al fine di assicurare l'effettività e l'efficacia della vigilanza sull'attività di revisione contabile, il Comitato di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

a) approva le deliberazioni di conferimento ovvero revoca degli incarichi di revisione adottate dalle assemblee dei soci ai sensi dell'articolo 159 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge;

b) svolge attività consultiva a favore della CONSOB, in sede di adozione di disposizioni regolamentari in materia di revisione contabile;

c) stabilisce ogni due anni, sulla base dei criteri definiti con apposito regolamento dalla CONSOB, i profili tariffari applicabili dalle società di revisione, approvati dalla CONSOB stessa con apposito provvedimento.».

18.2 RESPINTO

Coviello, Cambursano, Castellani, D'Amico, Bastianoni

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - *(Conferimento e revoca dell'incarico). – 1.* L'assemblea conferisce, in occasione dell'approvazione del bilancio, su proposta del collegio sindacale, l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 161. La deliberazione è trasmessa alla CONSOB. In caso di inerzia da parte dell'assemblea, la CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico.

2. Il corrispettivo spettante alla società di revisione è stabilito dal collegio sindacale sulla base dei profili tariffari definiti ogni biennio con apposito provvedimento della CONSOB.

3. L'incarico conferito alla società di revisione dura cinque esercizi e non può essere immediatamente rinnovato.

4. L'assemblea può chiedere alla CONSOB, con istanza motivata e previo parere del collegio sindacale, l'autorizzazione a revocare l'incarico alla società di revisione, quando ricorra una giusta causa.

5. Alle deliberazioni previste dal comma 1 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni quotate si applica l'articolo 2469 del codice civile.

6. In caso di revoca dell'incarico l'attività di revisione contabile continua a essere esercitata dalla società di revisione revocata fino a quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.

7. La CONSOB stabilisce con regolamento:

a) le linee e i principi contabili cui l'attività di revisione deve attenersi;

b) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili dalle società di revisione;

c) le misure di incentivazione all'ingresso di nuove società nel mercato della revisione, anche attraverso il riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'albo di cui all'articolo 161, di titoli individuati in sede comunitaria per l'attività di certificazione;

d) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni di cui al comma 1 e le modalità e i termini di trasmissione".»

18.3 APPROVATO

I Relatori

Al comma 1, lettera* b), *capoverso* «Art. 159», *sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, conferisce incarico di revisione del bilancio di esercizio e bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso, previo parere del collegio sindacale».

18.4

I Relatori

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 159», *sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. L'incarico ha durata di sei anni e non può essere riconferito se non siano decorsi almeno sei anni dalla data di cessazione del precedente».

18.5 APPROVATO

I Relatori

***Al comma 1, lettera* b), *capoverso* «Art. 159», *comma 4, sopprimere le parole:* «non inferiore a tre né superiore a» *aggiungere dopo la parola:* «esercizi» *le parole:* «rinnovabile una sola volta». *Aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In caso di rinnovo il responsabile della revisione deve essere sostituito con altro soggetto».**

18.6 ASSORBITO

Cantoni

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 159», *al comma 4, sopprimere le parole:* «non inferiore a tre né superiore a», *aggiungere dopo la parola:* «esercizi» *le parole:* «rinnovabile una sola volta».

18.7 RESPINTO

Pasquini, Maconi, Turci, Chiusoli

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 159», *al comma 4, sostituire le parole:* «non inferiore a tre» *con le seguenti:* «non inferiore a cinque» *e le parole:* «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

18.8

I Relatori

All'articolo 18, comma 1, lettera b), *punto 4, le parole da:* «e non può» *fino alle parole:* «cessazione del precedente» *sono sostituite dalle seguenti:* «. In caso di rinnovo, l'incarico non può complessivamente essere superiore a sei esercizi continuativi. Un nuovo incarico non può essere conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente».

18.9 RESPINTO

Pasquini, Maconi, Turci, Chiusoli

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 159», *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis.* Nel caso in cui le imprese ricorrano per la prima volta al conferimento di incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, lo stesso ha durata pari a sei esercizi e non può essere rinnovato alla medesima società se non siano decorsi almeno cinque anni dalla data di cessazione del precedente».

18.10 RESPINTO

Chiusoli, Pasquini, Turci, maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 159», *comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «, e la loro esecuzione rimane sospesa fino alla scadenza delle facoltà attribuite alla CONSOB dal presente articolo».

18.11

I Relatori

Al comma 1, lettera c), *comma 1*-ter, *sostituire le parole da:* «La società di revisione» *fino a:* «comune controllo» *con le seguenti:* «La società di revisione e le entità appartenenti alla rete medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate o che la controllano».

18.12 APPROVATO

I Relatori

***Al comma 1, lettera* c) *comma 1*-ter, *dopo le parole:* «alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate» *sopprimere le parole:* «, ad esse collegate».**

18.13 APPROVATO

Cantoni

***Al comma 1, lettera* c), *comma 1*-ter, *dopo le parole:* «alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate» *eliminare le parole:* «, ad esse collegate».**

18.14 RITIRATO

Fabbri

Al comma 1, lettera c), *comma 1*-ter, *lettera* h), *sostituire le parole:* «assistenza legale» *con le seguenti:* «attività di difesa giudiziale».

18.15 APPROVATO

I Relatori

***Al comma 1, lettera* c), *comma 1*-ter), *lettera* i), *dopo la parola:* «individuati» *aggiungere le seguenti:* «in ottemperanza ai princìpi di cui alla VIII Direttiva dell'Unione europea in tema di indipendenza delle società di revisione».**

18.16

I Relatori

Al comma 1, lettera c), *sostituire il comma 1*-quater *con il seguente:*

«Il responsabile della revisione dei bilanci di una società non può assumere tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente».

18.17 APPROVATO

I Relatori

***Al comma 1, lettera* c) *punto 1*-quater, *dopo la parola:* «eccedente» *sostituire la parola:* «tre» *con la seguente:* «sei».**

18.18 APPROVATO

Cantoni

***Al comma 1, lettera* c), *punto 1*-quater, *dopo la parola:* «eccedente» *sostituire la parola:* «tre» *con la seguente:* «sei».**

18.19 RITIRATO

Fabbri

Al comma 1, lettera c), *sostituire il comma 1*-quinquies *con il seguente:*

«1-*quinquies.* Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate o che la controllano, se non sia decorso almeno un anno dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93».

18.20 RESPINTO

Chiusoli, Pasquini, Maconi, Turci

Al comma 1, lettera f), *dopo il comma 1*-bis *inserire i seguenti:*

«1-*ter.* La CONSOB, in caso di fondato sospetto della presenza di irregolarità di cui al comma 1, può in via cautelare, adottare i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, lettere *b)* e *d),* nonché sospendere lo svolgimento da parte di una società di uno o più degli incarichi di revisione contabile ad essa affidati, per un periodo non superiore a dodici mesi.

1-*quater.* Il provvedimento di revoca di cui alla lettera *c)* del comma 1, ovvero il provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma precedente è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata con l'invito a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione».

18.21 RESPINTO

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci

Al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f-bis*) dopo l'articolo 164, è aggiunto il seguente:

"Art. 164-*bis*. La società incaricata della revisione contabile deve rispondere dei danni accertati per comportamenti non dolosi sino ad un importo pari a venti volte il corrispettivo percepito per l'incarico di revisione riferito al bilancio oggetto di revisione"».

18.22 RESPINTO

Pasquini, Maconi, Turci, Chiusoli

Al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f-bis*). dopo l'articolo 164, è aggiunto il seguente:

"Art. 164-*bis*. La società incaricata della revisione contabile è tenuta ad indennizzare i soggetti che hanno subito un pregiudizio in caso di irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, nei limiti di misura stabiliti con regolamento della CONSOB tenuto conto della complessità dell'incarico"».

18.23 APPROVATO

I Relatori

Al comma 1, dopo la lettera* f), *aggiungere la seguente:

«f-*bis)* all'articolo 164, comma 2 è premesso il seguente periodo: "La società di revisione deve rispondere per danni accertati sul suo operato sino a un importo pari a dieci volte il corrispettivo percepito per l'incarico di revisione riferito al singolo bilancio oggetto di revisione"».

18.24

Cantoni

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

«f-*bis)* all'articolo 164, comma 2 è premesso il seguente periodo: "La società di revisione deve rispondere per danni accertati sul suo operato sino a un importo pari a dieci volte il corrispettivo percepito per l'incarico di revisione riferito al singolo bilancio oggetto di revisione"».

18.0.1 ACCANTONATO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris, Coviello, Cambursano

*Dopo l'***articolo 18,** *aggiungere il seguente:*

«Art 18-*bis.*

(Delega al Governo per la nuova disciplina della giurisdizione in materia societaria, bancaria e finanziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali nelle materie di cui alla lettera *b)*, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire, presso i tribunali delle città sedi di corte di appello, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere nelle materie di cui alla lettera *b)* e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, di cui alla lettera *a)* nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario:

1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come da ultimo modificati dalla presente legge, comprese le azioni di risarcimento del danno verso le società di revisione;

3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa;

4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo V del decreto legislativo 8 luglio l999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa;

5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare;

c) istituire anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle materie di cui alla lettera *b)*, numeri 1), 2) e 3), nonché nella materia fallimentare e concorsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

d) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera *a)* una competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto o circondario, prevedendo che in una o più delle materie attribuite alla competenza delle predette sezioni, il giudizio di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente presso le sezioni specializzate della corte di appello;

e) prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni di cui alle lettere *a)* e *c)*, tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle stesse sezioni; prevedere altresì adeguati criteri di rotazione evitando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite; prevedere adeguati strumenti di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali;

f) prevedere che le sezioni di cui alle lettere *a)* e *c)* siano integrate da esperti delle materie di cui alla lettera *b)*, nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, da presidenti di corte di appello ed iscritti in albi speciali presso le corti di appello stesse; prevedere, altresì, criteri di nomina ed incompatibilità idonei ad impedire conflitti di interessi.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento, affinché sia espresso il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il

termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine di cui al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura di cui al comma 2.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, è abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 17 germaio 2003, n. 5».

Art. 19.

19.1 RESPINTO

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - 1. Le Autorità di vigilanza sui mercati finanziari sono la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. La Banca d'Italia esercita le proprie competenze al fine di assicurare la stabilità del sistema finanziario.

3. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) esercita le proprie competenze al fine di assicurare la trasparenza del sistema finanziario.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le proprie competenze al fine di assicurare la concorrenza nel mercato finanziario.

5. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (Isvap) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) sono soppressi.

*Dopo l'***articolo 20***, aggiungere il seguente:*

"Art. 20-*bis.*

(Riparto di competenze tra la Banca d'Italia e la CONSOB).

1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap);

b) a partire dal termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), salvo quanto previsto dal comma 2;

c) le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr).

2. Alla CONSOB sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) le competenze e i poteri attribuiti all'Isvap dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

c) a partire dal termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze e i poteri attribuiti alla Covip dall'articolo 17, comma 2, lettere *e), f), h)* e *n),* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

d) le competenze e i poteri attribuiti al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Le competenze di cui al comma 2, lettera *d),* escluse quelle previste dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono esercitate d'intesa con la Banca d'Italia.

all'articolo 22, comma 1, sopprimere le parole: , dell'Isvap;

all'articolo 23, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , dell'Isvap;

al comma 4, sopprimere le parole: , dell'Isvap;

all'articolo 24: al comma 2, lettera a) *sostituire le parole:* a richiesta dall'Isvap o della CONSOB *con le seguenti:* a richiesta della CONSOB;

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: all'Isvap e alla CONSOB, su loro richiesta *con le seguenti:* alla CONSOB, su sua richiesta;

al comma 3, lettera a), *sostituire le parole:* a richiesta dall'Isvap o della CONSOB *con le seguenti:* a richiesta della CONSOB;

al comma 3, lettera b)*, sostituire le parole:* all'Isvap e alla CONSOB, su loro richiesta *con le seguenti:* alla CONSOB, su sua richiesta.

*Dopo l'***articolo 39***, aggiungere il seguente:*

Art. 39-*bis.*

1. Il personale di ruolo, quello assunto a tempo determinato e i dipendenti di pubbliche amministrazioni che prestano servizio in situazione di comando o distacco presso l'Isvap sono trasferiti con la qualifica corrispondente a quella rivestita presso l'ente di provenienza, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della Banca d'Italia e della CONSOB, a seconda delle mansioni precedentemente svolte.

2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

3. Ai dipendenti trasferiti ai sensi del comma 1 si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione o ente di destinazione. Il maggiore trattamento economico da essi eventualmente goduto è conservato, fino a riassorbimento, a titolo di assegno personale pensionabile.

19.2 RESPINTO

Coviello, Castellani, Cambursano, Bastianoni

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

«Art. 19. - *(Ripartizione delle competenze delle autorità di controllo sui mercati finanziari secondo il modello della vigilanza funzionale). – 1.* Nell'esercizio delle proprie funzioni, la CONSOB ha la finalità di garantire la tutela di tutti i soggetti investitori nei mercati dei valori mobiliari, con particolare riguardo alla tutela delle persone fisiche che acquistano o sottoscrivono prodotti finanziari o strumenti di risparmio tramite intermediari autorizzati. Essa persegue tale finalità attraverso:

a) la vigilanza e il controllo sulla trasparenza dei mercati dei valori mobiliari e sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori degli operatori, dei prestatori di servizi e di ogni altro soggetto coinvolto nella gestione e nello scambio di prodotti finanziari o strumenti di risparmio;

b) la regolazione, la prevenzione e il contrasto dei conflitti di interesse tra i soggetti che opera nell'ambito dei mercati sottoposti alla sua vigilanza.

2. Ferma restando la continuità nell'esercizio delle funzioni già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge, alla CONSOB sono trasferite le seguenti funzioni:

a) limitatamente alla materia della trasparenza dei mercati assicurativi, le funzioni di vigilanza già attribuite all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

b) limitatamente alla materia della trasparenza dei fondi di previdenza complementare le funzioni di vigilanza già attribuite alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

c) vigilanza sulle materie di cui al titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, limitatamente alla trasparenza dei servizi offerti dagli intermediari finanziari, previo parere motivato della Banca d'Italia;

d) espressione di pareri nei confronti della Banca d'Italia sulle materie di cui alla lettera *c),* limitatamente alla trasparenza dei servizi bancari.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4 le funzioni di tutela della concorrenza nel settore del credito di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono trasferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. I provvedimenti previsti

dall'articolo 6 della predetta legge n. 287 del 1990 sono adottati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ferma restando la competenza della Banca d'Italia in materia di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

4. È attribuita in via esclusiva alla Banca d'Italia la funzione di vigilanza sulla stabilità patrimoniale di tutti i soggetti che partecipano al mercato dei valori mobiliari, nonché la vigilanza in materia di operazioni di concentrazioni nel settore del credito. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le funzioni in materia di stabilità patrimoniale delle banche, dei gruppi bancari e degli intemediari finanziari, esercitate ai sensi del testo unico di cui decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni in materia di stabilità patrimoniale delle società assicuratrici già attribuite all'Isvap.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 7, sono soppressi i seguenti organismi:

a) la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

b) l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.

6. Con la medesima decorrenza di cui al comma 5, le competenze esercitate dalla Covip e quelle trasferite dall'Isvap ai sensi della presente legge sono attribuite alla CONSOB.

7. Al fine di consentire l'esercizio delle funzioni attribuite alla CONSOB dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della resente legge un decreto legislativo per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della CONSOB. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad attenersi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire l'esercizio coordinato delle competenze attribuite alla CONSOB dalla presente legge con quelle già spettanti alla Covip e all'Isvap e trasferite ai sensi della presente legge;

b) rispettare i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) prevedere la destinazione alla CONSOB delle risorse strumentali, finanziarie e di personale già destinate al funzionamento della Covip e dell'Isvap.

8. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, regolato da apposite convenzioni al fine di coordinare e agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio qualora le informazioni richieste siano utili al perseguimento delle finalità assegnate al richiedente dall'ordinamento. I predetti organismi nell'esercizio della rispettiva autonomia regolamentare, prevedono forme di consultazione periodica a cadenza almeno trimestrale, ovvero specifiche modalità di scambio delle informazioni».

19.3 RESPINTO

Turci, Chiusoli, Pasquini, Maconi, Brunale, bonavita, Garraffa, Baratella

Al comma 1, sopprimere le parole da: l'Istituto *fino a:* (Covip).

Conseguentemente:

a) all'articolo 19, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «dell'Isvap, della Covip»;

b) all'articolo 20, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «l'Isvap, la Covip»;

c) all'articolo 22, comma 1, sopprimere le parole «dell'Isvap e della Covip»;

d) all'articolo 23, al comma 1, primo periodo, sopprimire le parole «dell'Isvap e della Covip»; e al comma 4, sopprimere le parole «dall'Isvap, dalla Covip»;

e) all'articolo 24, comma 2, lettera *a)*, sopprimere le parole: «dell'Isvap o» e alla lettera *b)*, sostituire le parole: «all'Isvap e alla CONSOB, su loro richiesta» con le seguenti: «alla CONSOB, su sua richiesta»;

f) all'articolo 26, sopprimere i commi 3 e 4;

g) dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-*bis*. - 1. Il personale di ruolo, quello assunto a tempo determinato e i dipendenti di pubbliche amministrazioni che prestano servizio in situazione di comando o distacco presso la Covip e l'Isvap sono trasferiti con la qualifica corrispondente a quella rivestita presso l'ente di provenienza, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della Banca d'Italia e della CONSOB, a seconda delle mansioni precedentemente svolte.

2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

3. Ai dipendenti trasferiti ai sensi del comma 1 si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione o ente di destinazione. Il maggiore trattamento economico da essi eventualmente goduto è conservato, fino a riassorbimento, a titolo di assegno personale pensionabile».

19.4 RESPINTO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, sostituire le parole: «individuano forme di coordinamento» *con le seguenti:* «operano in forma coordinata».

19.5 RESPINTO

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, sostituire le parole: «individuano forme di coordinamento» *con le seguenti:* «operano in forma coordinata».

19.6 (testo 2) APPROVATO

I Relatori

***Al comma 1, dopo le parole:* «ad essi attribuite» *aggiungere le seguenti:* «anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento»;**

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle autorità almeno una volta l'anno»;

sopprimere il comma 3.

19.7 RESPINTO

Chiusoli, Pasquini, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

19.8 RESPINTO

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» *con le seguenti:* «Direttore generale del Tesoro».

Art. 20.

20.1 RESPINTO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Sostituire l'articolo con il seguente:

–«Art. 20. – *(Soppressione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio).* – 1. È soppresso il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio previsto dall'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Alla Banca d'Italia sono trasferite le competenze ed i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio».

Conseguentemente:

all'articolo 24, comma 1, sopprimere la lettera c);

dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

–«Art. 43. – 1. al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, l'articolo 9 è soppresso. Nel medesimo testo unico sono sppressi i riferimenti al CICR ovunque compaiano».

20.2

I Relatori

Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente».

20.3 RESPINTO

Rollandin, Thaler Ausserhoer, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «secondo le disposizioni» *fino alla fine del periodo.*

20.4 RESPINTO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «secondo le disposizioni» *fino alla fine del periodo.*

20.0.1 RESPINTO

De Petris, Paquini, Cambursano, Turci, Coviello, Chiusoli, Castellani

*Dopo l'***articolo 20,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

1. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, può richiedere di essere audito dal comitato di coordinamento, ovvero dalle singole Autorità che vi partecipano, per questioni inerenti alla tutela dei consumatori o per segnalare fatti o comportamenti a danno degli utenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi. In caso di diniego, il comitato o le Autorità trasmettono per iscritto le relative motivazioni al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti».

Art. 21.

21.100 APPROVATO

I Relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21.

(Collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza)

1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui all'articolo 19 possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti dal segreto

d'ufficio e vengono senza indugio comunicati esclusivamente alle Autorità competenti».

21.2 RESPINTO

Coviello, Cambursano, D'Amico, Castellani

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fino al completo adeguamento dei rispettivi organici alle competenze e funzioni ad esse assegnate dalla legge».

21.3 RESPINTO

Chiusoli, Pasquini, Maconi, Turci, D'Amico, Coviello, Cambursano, Castellani

Al comma 1, dopo le parole: «le Autorità di cui all'articolo 19» *inserire le seguenti:* «, in attesa che si dotino di un adeguato corpo di ispettori,».

21.4 RESPINTO

De Petris, D'Amico, Chiusoli, Cambursano, Pasquini, Coviello, Castellani

Al comma 1, sostituire le parole: «del Corpo della guardia di finanza» *con le seguenti:* «di appositi nuclei distaccati del Corpo della Guardia di finanza posti alle dipendenze funzionali delle Autorità stesse e» *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emenare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità relative all'istituzione, all'organizzazione e al funzionamento dei nuclei distaccati di cui al presente comma».

Art. 22.

22.1 RITIRATO

Cantoni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'adozione degli atti di cui al comma 1 deve essere preceduta da un'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, anche sotto l'aspetto del rapporto tra costi e benefici, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. A tal fine, le Autorita di cui al comma 1 consultano preventivamente i soggetti interessati, secondo tempi e modi che consentano l'efficienza della consultazione. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le medesime Autorità tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari».

22.2 RESPINTO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sulla regolamentazione», *aggiungere le seguenti:* «sul rapporto fra costi e benefici,».

22.3 RITIRATO

I Relatori

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 23.

23.1 (testo 2) APPROVATO

I Relatori

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: **«Gli organismi di cui al presente comma disciplinano le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione».**

Art. 24.

24.1 RESPINTO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Bonavita, Garraffa, Baratella, De Petris

Sostituire l'articolo con il seguente:

–«Art. 24. – *(Riparto di competenze tra la Banca d'Italia e la CONSOB)*. – 1 Alla Banca d'Italia sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

b) le competetenze e i poteri di vigilanza attribuiti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), salvo quanto previsto dal comma 2;

c) le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR).

2. Alla CONSOB sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) le competenze e i poteri attribuiti all'ISVAP dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

c) le competenze e i poteri attribuiti alla COVIP dall'articolo 17, comma 2, lettere *e), f), h)* e *n)*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

d) le competenze e i poteri attribuiti al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Le competenze di cui al comma 2, lettera *d)*, escluse quelle previste dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono esercitate d'intesa con la Banca d'Italia».

24.2 RITIRATO

I Relatori

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5.

24.3 RITIRATO

I Relatori

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0*a*) all'articolo 19:

1) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tale limite si intende elevato al 10 per cento per le imprese di assicurazione".

2) dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-*bis.* Le imprese di assicurazione possono acquisire partecipazioni anche oltre il 15 per cento del capitale della banca con autorizzazione della Banca d'Italia"».

24.4 APPROVATO (come modificato dal relatore)

I Relatori

Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:

«*b)* all'articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: "La Banca d'Italia" sono aggiunte le seguenti: "d'intesa con la CONSOB"; al terzo periodo, dopo le parole: "della Banca d'Italia" sono aggiunte le seguenti: "adottate d'intesa con la CONSOB";

Al comma 1, sostituire la lettera* c) *con la seguente:

«*c)* all'articolo 127, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: "d'intesa con la CONSOB";

***Al comma 1, sopprimere la lettera* d).**

(*Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire le parole:* «della CONSOB» *con le seguenti:* «della Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB».)

24.5 RITIRATO

I Relatori

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Le competenze stabilite dall'articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al ramo III della lettera A) della tabella allegata al predetto decreto legislativo sono esercitate dall'ISVAP d'intesa con la CONSOB».

24.6 APPROVATO

I Relatori

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Le competenze stabilite dall'articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al ramo III della lettera A) della tabella allegata al predetto decreto legislativo sono esercitate dall'Isvap d'intesa con la CONSOB».

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2 lettera *h)* della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla Covip compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all'Isvap dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali».

Sopprimere il comma 4;

***Al comma 5, sopprimere la lettera* b).**

24.7 ASSORBITO

Sambin

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Le competenze stabilite dall'articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al ramo III della lettera A) della tabella allegata al predetto decreto legislativo sono esercitate dall'Isvap d'intesa con la CONSOB».

24.8 RESPINTO

Maconi, Chiusoli, Garraffa, Baratella

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:* «c) all'articolo 109, comma 4, la parola: "l'Isvap"» è sostituita con le seguenti: «l'Isvap e la CONSOB».

24.9 RITIRATO

Sambin

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo il comma 2 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. L'autorità garante della concorrenza e del mercato è competente in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari"».

24.10 RESPINTO

Maconi, Chiusoli, Garraffa, Baratella

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo il comma 2 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. L'autorità garante della concorrenza e del mercato è competente in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari"».

24.11 RESPINTO

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41, comma 1, le parole: "a richiesta dell'Isvap" sono sostituite dalle seguenti: "a richiesta dell'Isvap o della CONSOB";

b) all'articolo 83, comma 1, le parole: "all'Isvap, a richiesta di questo" sono sostituite dalle seguenti: "all'Isvap e alla CONSOB, su loro richiesta"».

24.12 RESPINTO

Ripamonti, Maconi, De Petris, Chiusoli, Pasquini

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

24.13 RITIRATO

Sambin

Sopprimere i commi 3 e 5.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3» con le seguenti: «del comma 2».

24.14 RESPINTO

Monti, Moro

Sopprimere i commi 3 e 5.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3» *con le seguenti:* «del comma 2».

24.15 RESPINTO

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Izzo, Vanzo, Moro, Travaglia, Iervolino, Monti, Grillotti, De Petris, Gubert, Kofler, Tonini,

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3» *con le seguenti:* «del comma 2».

24.16 RESPINTO

Falomi, Peterlini

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3» *con le seguenti:* «del comma 2».

24.17 RESPINTO

Maconi, Chiusoli, Garraffa, Baratella

Sopprimere i commi 3 e 5.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3» *con le seguenti:* «del comma 2».

24.18 RESPINTO

Peterlini, Boco

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3» *con le seguenti:* «del comma 2».

24.19 RESPINTO

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, Ripamonti, De Petris, Coviello, Cambursano, Castellani

Sopprimere il comma 3.

24.20 RITIRATO

I Relatori

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* . Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h)* della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali».

24.21 RESPINTO

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Moro, Iervolino, Grillotti, Kofler, Izzo, Vanzo, Travaglia, De Petris, Gubert, Tonini, Monti

Sopprimere il comma 5.

24.22 RESPINTO

Peterlini, Falomi

Sopprimere il comma 5.

24.23 RESPINTO

Peterlini, Boco

Sopprimere il comma 5.

24.24 RESPINTO

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, Ripamonti, De Petris, Coviello, Castellani, Cambursano

Sopprimere il comma 5.

24.0.1 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

*Dopo l'***articolo 24,** *aggiungere il seguente:*

Art. 24-*bis.*

(Competenze in materia di concorrenza)

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Aziende ed istituti di credito" sono sostituite dalla seguente: "Banche";

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

"*2*. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso

il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2.

4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.

6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del procedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8-bis. L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza;

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto disposto dal presente articolo,".

2. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-*bis*. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-*ter*. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione".

3. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

"Art. 155-*bis. – (Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione). – 1*. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-*ter*, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile l998, n. 217"».

24.0.2 RESPINTO

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan

*Dopo l'***articolo 24,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia)

1. Il Governatore della Banca d'Italia dura in carica sette anni e comunque fino alla nomina e all'insediamento del suo successore. Alla scadenza del mandato il Governatore uscente non è rieleggibile».

24.0.3 RESPINTO

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan

*Dopo l'***articolo 24,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia)

1. Lo statuto della Banca d'Italia stabilisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore presente legge, limiti temporali alla carica di Governatore della Banca. Si applica la procedura prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43».

Art. 25.

25.1 APPROVATO

I Relatori

Sopprimere l'articolo.

25.2 PRECLUSO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legisaltivo 1º setembre 1993, n. 385, l'articolo 129 è soppresso.

25.0.1 RESPINTO

Chiusoli, Pasquini, Turci, Maconi, Bonavita, Baratella, Brunale, Garraffa

*Dopo l'***articolo 25***, aggiungere il seguente:*

«Art. 25-*bis.*

(Competenze in materia antitrust *relative alle banche e alle imprese assicurative)*

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nel caso di intesa, abuso di posizione dominante o concentrazione riguardante imprese bancarie e assicurative, i provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono adottati sentito il parere della competente autorità di vigilanza, la quale si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare i provvedimenti di sua competenza.

2-*bis.* Un'operazione di concentrazione tra banche che determina o rafforza una posizione dominante sul mercato nazionale può essere autorizzata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora la Banca d'Italia, nel parere reso ai sensi del comma 2, evidenzi che l'operazione è necessaria a garantire la stabilità di una delle banche coinvolte. L'autorizzazione non può in ogni caso consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma".

2. All'articolo 57 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-*bis.* Le operazioni di concentrazione che determinano l'acquisto del controllo di una banca da parte di un'altra banca, di un'assicurazione o di un altro intermediario finanziario autorizzato devono essere notificate contestualmente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Banca d'Italia, la quale può vietare l'operazione solo se essa è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte. A tale fine la Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra banche.

4-*ter.* Qualora la Banca d'Italia ritenga che la concentrazione notificata è in grado di produrre gli effetti di cui al comma 5, avvia un'istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della notifica o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Il procedimento è disciplinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.

4-*quater.* Se, in esito all'istruttoria di cui al comma 6 la Banca d'Italia ritiene che l'operazione di concentrazione notificata è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte, può vietare l'operazione. Ove l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia avviato una istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il termine del procedimento di cui al citato comma 6 resta sospeso fino alla conclusione dell'istruttoria della stessa Autorità».

25.0.2 RESPINTO

Chiusoli, Turci, Pasquini, Debenedetti, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, Latorre

*Dopo l'***articolo 25***, aggiungere il seguente:*

«Art. 25-*bis.*

(Competenze in materia di concorrenza)

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Aziende ed istituti di credito" sono sostituite dalla seguente: "Banche";

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

"*2.* L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2

4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.

6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria a sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa

coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8-*bis.* L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-*ter.* Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (Isvap), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza»;

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dal presente articolo,».

2. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-*ter.* La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

3. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 155-*bis. – (Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione). – 1.* Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-*ter*, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217».

Art. 26.

26.1 APPROVATO

I Relatori

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* I commi 1, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:**

"1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'Uic, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro 30 giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con provvedimento motivato.

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, è pubblicato, per estratto, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno 2 quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall'articolo 8.

4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa l'opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che

ha emesso il provvedimento nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro 30 giorni dalla notifica".

***b)* Il comma 2 è abrogato.**

***c)* Il comma 8 è sostituito dal seguente:**

"8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall'articolo 8."».

26.2

Nocco

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Sono trasferite alla Banca d'Italia o alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, le funzioni previste dall'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

26.0.1 RESPINTO

Turci, Chiusoli, Pasquini, Maconi, Debenedetti. Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

*Dopo l'***articolo 26***, aggiungere il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia)

1. Lo statuto della Banca d'Italia stabilisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, limiti temporali alla carica di Governatore della Banca. Si applica la procedura prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43».

Art. 27.

27.1 RESPINTO

Cambursano, Manzione, Castellani, Coviello, Cavallaro

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27.

(Modifiche alla legge 30 luglio 1998, n. 281, in materia di azioni collettive a tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori nei mercati finanziari)

1. Alla legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«a) «consumatori e utenti»: le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta, nonché le persone fisiche che acquistino o sottoscrivano prodotti finanziari.»;

2) dopo la lettera *b)* è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*b*-bis) "prodotto finanziario": qualsiasi strumento di risparmio della persona fisica acquistato tramite intermediari autorizzati.»;

b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«*c*-bis) di accertare il diritto al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi da imprese fornitrici di beni o di servizi, da professionisti o da intermediari finanziari, ovvero di inadempimenti o di violazioni da questi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, nonché, conseguentemente, di condannare al risarcimento dei danni stessi o alla restituzione delle somme dovute».

c) all'articolo 3, dopo il comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«7-*bis*. Nelle cause di cui al comma 1, lettera *d)*, il giudice competente è il Tribunale civile in composizione monocratica, dinanzi al quale il giudizio si svolge a norma degli articoli

163 e seguenti del codice di procedura civile, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi successivi.

7-*ter*. Nell'udienza fissata per la trattazione, il giudice, quando ritiene, alla luce degli atti depositati, la causa matura per la decisione con riferimento alla domanda di accertamento del diritto al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme, invita le parti alla discussione e trattiene la causa in decisione ai fini dell'emanazione della sentenza parziale, ai sensi del comma 7-*quinquies*.

7-*quater*. Il giudice, ritiene la causa non matura per la decisione, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro assunzione, se possibile nella stessa udienza. Qualora non sia possibile l'espletamento immediato della prova, il giudice fissa altra udienza, da tenersi al massimo entro trenta giorni, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni Il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione. L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi. Le udienze di mero rinvio sono vietate.

7-*quinquies*. Il giudice, non appena ritiene, alla luce degli atti depositati e delle prove espletate, la causa matura per la decisione con riferimento all'accertamento del diritto vantato dall'attore emette sentenza parziale relativa all'accertamento del diritto al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme, fissando contestualmente una nuova udienza per il proseguo della causa relativamente alla quantificazione del danno.

7-*sexies*. A seguito di pubblicazione della sentenza parziale di cui al comma precedente il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dallo stesso provvedimento, nonché la determinazione dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuti ai sensi del medesimo provvedimento. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore».

27.2 RESPINTO

Manzione, Coviello, Cambursano, Castellani, Cavallaro

Sostituire con il seguente:

«Art. 27.

(Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari)

1. È istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) il Fondo di garanzia a tutela degli investitori nei mercati finanziari, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato a concorrere al ristoro delle perdite subite dai risparmiatori danneggiati da fenomeni di grave alterazione dei mercati finanziari.

2. La gestione del Fondo è affidata alla CONSOB, che ne disciplina l'organizzazione ed il finanziamento con apposito regolamento.

3. Il Fondo è alimentato dai proventi derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento dell'aliquota della ritenuta sui redditi da capitale, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

4. Sono escluse dagli interventi del Fondo le seguenti categorie di soggetti:

a) banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, agenti di cambio, soggetti di cui al titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, società di gestione del risparmio, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;

b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;

c) società appartenenti allo stesso gruppo dell'emittente;

d) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il 5 per cento del capitale dell'emittente, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

e) amministratori, dirigenti e sindaci dell'emittente o di altre società del gruppo di appartenenza dell'emittente medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

f) soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio dell'emittente o di altre società del gruppo di appartenenza dell'emittente medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza dell'emittente, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;

i) coniuge e parenti fino al primo grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati alle lettere *d)*, *e), f), g)* ed *h)*».

27.3 RESPINTO

Cavallaro, Cambursano, Manzione, Castellani, Coviello

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27.

(Disposizioni in materia di «azioni collettive» a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* "consumatori e utenti": le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta, nonché le persone fisiche che acquistino o sottoscrivano prodotti finanziari; per "prodotto finanziario" qualsiasi strumento di risparmio della persona fisica acquistato tramite intermediari autorizzati»;

2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono aggiunte le seguenti parole: ", ivi compresi la condanna al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi da professionisti o da intermediari finanziari, ovvero di inadempimenti o di violazioni da questi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, che ledono i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti. A seguito di pubblicazione del provvedimento di condanna, ovvero di omologazione dell'accordo giudiziale transattivo, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente contraddittorio al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dallo stesso provvedimento, e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento del danni riconosciuti ai sensi del medesimo provvedimento. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore"».

27.4 RESPINTO

Pasquini, Maconi, Turci, Chiusoli, De Petris, Coviello, Castellani

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I soggetti che esercitano nei confronti del pubblico servizi di investimento aderiscono a organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 ovvero ad altre procedure alternative di risoluzione delle controversie affidate a organismi che si conformano alla normativa nazionale ovvero alla raccomandazione 98/257/CE del 30 marzo 1998, concernente i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e alla raccomandazione 2001/310/CE del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

1-*bis.* Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che consenta alla Consob di istituire organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, per le controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti con la clientela».

27.5 RESPINTO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

27.6 RESPINTO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

27.7 RESPINTO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con le seguenti:* «dodici mesi».

27.8 RESPINTO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con le seguenti:* «dodici mesi».

27.9 APPROVATO

I Relatori

Al comma 1, dopo le parole: **«un decreto legislativo per l'istituzione»** ***introdurre le seguenti parole:*** **«in materia di servizi di investimento»;**

al comma 2, lettera **d)*, sopprimere le parole:*** **«e per la violazione delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».**

27.10 RESPINTO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «e di arbirtrato da svolgersi in contraddittorio» *con le seguenti:* «stragiudiziale, tenuto conto delle disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

27.11 RESPINTO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «e di arbitrato da svolgersi in contraddittorio» *con le seguenti:* «stragiudiziale, tenuto conto delle disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

27.12 RESPINTO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «in contraddittorio» *aggiungere le seguenti:* «, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

27.13 RESPINTO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «in contraddittorio» *aggiungere le seguenti:* «, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

27.14 RESPINTO

Rollandin, Peterlini, Michelini, Betta, Frau, Thaler Ausserhofer, Kofler, Pedrini

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da:* «risparmiatori o» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «clienti, esclusi gli investigatori professionali, e le banche o gli altri intermediari circa l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nell'esercizio dei servizi di investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58;».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

lettera b), *sostituire le parole da:* «risparmiatori» *fino a:* «abbia accertato» *con le seguenti:* «clienti, esclusi gli investigatori professionali, da parte delle banche o degli intermediari responsabili, qualora, dopo l'esperimento delle procedure di cui alla lettera *a)*», risulti;»;

al comma 2:

alinea, sopprimere le parole: «i risparmiatori e»;

lettera a), *sostituire le parole:* «dalla violazione» *fino a:* «testo unico» *con le seguenti:* «ai clienti, esclusi gli investitori professionali, dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano la correttezza e la trasparenza nell'esercizio dei servizi di investimento»;

sostituire la lettera b), *con la seguente:*

«*b)* finanziamento del fondo con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazone delle norme di cui alla lettera *a)*»;

sostituire la lettera c), *con la seguente:*

«c) previsione della surrogazione del Fondo nei diritti dei clienti fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a favore di questi ultimi;»;

lettera f), *aggiungere in fine le parole:* «d'intesa con la Banca d'Italia, anche ai fini del coordinamento con il sistema di indennizzo di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»;

sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Sistema d'indennizzo e fondo di garanzia per gli investitori».

27.15 RESPINTO

De Petris, Pasquini, Turci, Chiusoli, Maconi

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'aerticolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, coordina l'attività di informazione e di rappresentanza dei risparmatori e investitori interessati alle predette procedure».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), *sostituire le parole:* «sentita la Banca d'Italia» *con le seguenti:* «sentiti la Banca d'Italia e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti».

27.16 RESPINTO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, coordina l'attività di informazione e di rappresentanza dei risparmatori e investitori interessati alle predette procedure».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), *sostituire le parole:* «sentita la Banca d'Italia» *con le seguenti:* «sentiti la Banca d'Italia e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti».

27.17 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole da:* «dell'indennizzo» *fino a:* «ivi indicati» *con le seguenti:* «di un sistema di indennizzo automatico in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediente le procedure di cui alla lettera *a),* o su denuncia e segnalazione degli interessati, la CONSOB accerti l'inadempimento degli obblighi indicati nella lettera *a)* o la violazione degli obblighi di correterra e di informazione stabiliti dalla legge.

27.18 RESPINTO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

27.19 RESPINTO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

27.20 RESPINTO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con le seguenti:* «dodici mesi».

27.21 RESPINTO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 2, lettera d), *sopprimere le parole:* «della metà».

27.22 RESPINTO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole:* «della metà» *con le seguenti:* «del novanta per cento».

27.23 RESPINTO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole:* «della metà» *con le seguenti:* «del settantacinque per cento».

27.24 RESPINTO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 2, lettera e), *sostituire le parole:* «alla CONSOB» *con le seguenti:* «a un soggetto appositamente costituito».

27.25 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera f), *dopo le parole:* «investitori professionali» *aggiungere le seguenti:* «ed includendo le associazioni di consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per iniziative di assistenza ed informazione a vantaggio dei risparmiatori».

27.26 RESPINTO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

27.27 RESPINTO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

27.28 RESPINTO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con le seguenti:* «dodici mesi».

27.0.1 RESPINTO

Ronconi

*Dopo l'***articolo 27,** *inserire il seguente:*

«Art. 27-*bis.*

(Disposizioni in favore dei sottoscrittori di titoli del debito pubblico argentino)

1. Le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominati "obbligazionisti", che a decorrere dal 23 dicembre 2001 e sino alla entrata in vigore della presente legge, siano rimaste in possesso di titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica argentina ovvero da enti pubblici argentini ceduti o collocati da banche iscritte nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da altri intermediari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono valersi delle facoltà di cui al comma 2.

2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui al comma 3, gli obbligazionisti possono esercitare il diritto di vendere i titoli obbligazionari di cui al comma 1 alle banche o agli intermediari dai quali li hanno ricevuti, che hanno l'obbligo di acquistarli, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta, dietro pagamento di nuove obbligazioni proprie. ovvero di banche appartenenti al medesimo gruppo, emesse nei limiti delle vigenti disposizioni di legge aventi durata non superiore a quindici anni, zero coupons e tasso di interesse annuo del 7,5 per cento, per un valore nominale corrispondente al valore di acquisto delle obbligazioni di cui al comma 1, entro il limite massimo individuale di centocinquantamila euro.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionalità di la società e la borsa (CONSOB), emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 2. Le modalità di rimborso ivi previste sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi e sugli altri mezzi di informazione a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. L'adesione alle misure di cui ai commi predenti comporta la rinuncia al diritto di esperire qualsivoglia azione legale nei confronti delle banche o degli intermediari di cui al comma 1 relativamente alle operazioni aventi ad oggetto detti titoli, nonché nei confronti degli emittenti dei titoli obbligazionari».

27.0.100 APPROVATO

I Relatori

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-*bis.*

1. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dalla presente legge, può essere aumentato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato è stabilita con apposita deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2. Gli oneri derivanti sono coperti secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

Art. 28.

28.1 RESPINTO

Marino, Muzio, Pagliarulo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - *(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia). – 1.* Allo Statuto della Banca d'Italia, di cui al regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, all'articolo 19, primo comma, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1969, n. 593, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La durata dell'incarico del governatore è di cinque anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta per un periodo comunque non superiore ad altri cinque anni".».

28.2 APPROVATO

I Relatori

***Sostituire le parole:* «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della CONSOB» *con le parole:* «Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia».**

28.3 RESPINTO

Zanda, Castellani, Coviello, Cambursano

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-*bis*. Avverso i provvedimenti sanzionatori definitivi emanati dalla CONSOB è ammesso ricorso. giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio che giudica secondo la speciale procedura accelerata prevista dai commi 1-*ter* e 1-*quater* e, per quanto non espressamente previsto, dall'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205.

1-*ter*. Fermi restando tutti i termini processuali previsti dall'articolo 23-*bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ciascuna fase del giudizio deve concludersi con sentenza entro tre mesi dal deposito del ricorso. Il termine di cui al precedente periodo può essere prorogato solo una volta per ulteriori quarantacinque giorni solo nel caso di motivate esigenze istruttorie. Il dispositivo della sentenza è pubblicato il giorno stesso dell'udienza mediante deposito in cancelleria.

1-*quater*. Nei giudizi di cui ai precedenti commi 1-*bis* e 1-*ter* il ricorso può essere proposto solo per i seguenti motivi:

a) incompetenza;

b) violazione di legge;

c) palese errore di fatto;

d) manifesta illogicità del provvedimento impugnato.

28.0.1 RESPINTO

De Petris, Cambursano, Chiusoli, Pasquini, Castellani, Coviello

*Dopo l'***articolo 28,** *inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché le organizzazioni a vario titolo interessate, possono agire in giudizio collettivo a difesa dei diritti previsti dalla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle norme dettate dalla presente legge.

2. L'esito positivo del giudizio comporta il rimborso di tutti i soggetti variamente interessati secondo le procedure e nei termini previsti dalla legge».

Art. 29.

29.1 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

*Dopo l'***articolo 29,** *sostituire l'articolo con i seguenti:*

«Art. 29.

(Modifica del Titolo XI del libro V del codice civile, recante disposizioni penali in materia di società e di consorzi)

1. Il titolo XI del libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

"TITOLO XI

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ E DI CONSORZI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE SOCIETÀ
SOGGETTE A REGISTRAZIONE

Art. 2621. *(False comunicazioni ed illegale ripartizioni di utili o di acconti sui dividendi).* – Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni multa da 1.500 a 11.000 euro:

1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;

2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti;

3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi:

a) in violazione dell'articolo 2433-*bis*, primo comma;

b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;

c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell'articolo 2433-*bis*, quinto comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.

Art. 2622. *(Divulgazione di notizie sociali riservate)*. – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 300 a 11.000 euro.

Il delitto è punibile su querela della società.

Art. 2623. *(Violazione di obblighi incombenti agli amministratori)*. – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 11.000 euro gli amministratori che:

1) eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra società o una scissione in violazione degli articoli 2306, 2445 e 2503;

2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti o li liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale sociale;

3) impediscono il controllo della gestione sociale da par e del collegio sindacale, o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.

Art. 2624. *(Prestiti e garanzie della società)*. – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società che amministrano o con una società che questa controlla o da cui è controllata, o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 250 a 11.000 euro.

Per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società che hanno per oggetto l'esercizio del credito si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2625. *(Violazioni di obblighi incombenti ai liquidatori)*. – I liquidatori di società che procedono alla ripartizione dell'attivo sociale fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme necessarie per pagarli, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 a 11.000 euro.

Art. 2626. *(Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi)*. – Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese una denunzia, una comunicazione o un deposito, a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, nei casi in cui detta pubblicazione è prescritta dal codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 11.000 euro.

La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della denunzia, della

comunicazione, del deposito o della pubblicazione è posto dalla legge anche a di lui carico.

Art. 2627. *(Omissione delle indicazioni obbligatorie)*. – Agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che contravvengono alle disposizioni degli articoli 2250 e 2506, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 1.000 euro".

Capo II
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE SOCIETÀ PER AZIONI, IN ACCOMANDITA PER AZIONI, A RESPONSABILITÀ LIMITATA E PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE

Art. 2628. *(Manovre fraudolente sui titoli della società)*. – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti a cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 500 euro.

Art. 2629. *(Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società)*. – Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 250 a 2.500 euro:

1) i promotori ed i soci fondatori che nell'atto costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;

2) gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel caso di acquisto di beni o di crediti da parte della società previsto nell'articolo 2343-*bis* esagerano fraudolentemente il valore dei beni o dei crediti trasferiti;

3) gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di capitale esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;

4) gli amministratori che nel caso di trasformazione della società esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio della società che si trasforma.

Art. 2630. *(Violazione di obblighi incombenti agli amministratori)*. – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 2.500 euro gli amministratori, che:

1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate;

2) violano le disposizioni degli articoli 2357, primo comma, 2358, 2359-*bis*, primo comma, 2360, o quelle degli articoli 2483 e 2522;

3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti;

4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 2441 i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 250 a 2.500 euro gli amministratori, che:

1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'articolo 2389;

2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli articoli 2367 e 2446;

3) assumono per conto della società partecipazioni in altre imprese, che, per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo;

4) violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo e quarto comma, 2357-*bis*, secondo comma, 2357-*ter*, 2359-*bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2359-*ter*, primo e secondo comma, e 2359-*quater*, secondo e terzo comma.

Art. 2630-*bis*. (Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 2.500 euro i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano le disposizioni di cui agli articoli 2357-*quater*, primo comma, e 2359-*quinquies*, primo comma.

Art. 2631. *(Conflitto d'interessi)*. – L'amministratore che, avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società, non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo relativa alla operazione stessa, è punito con la multa da 250 a 2.500 euro.

Se dalla deliberazione o dall'operazione è derivato un pregiudizio alla società, si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni.

Art. 2632. (Violazione di obblighi incombenti ai sindaci). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 150 a 1.500 euro i sindaci, che omettono:

1) nel caso previsto dal numero 2) dell'articolo 2621, di adempiere gli obblighi imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso previsto;

2) di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli articoli 2406 e 2408.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 250 a 2.500 euro i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli articoli 2357, quarto comma, 2359-*ter*, secondo comma, e 2359*quater*, secondo e terzo comma.

Art. 2633. *(Irregolarità dei titoli azionari o obbligazionari).* – Gli amministratori delle società per azioni e in accomandita per azioni, che emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza dell'articolo 2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'articolo 2413, sono puniti con l'ammenda da 150 a 1.500 euro.

Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 2420-*bis* sono puniti con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro.

Art. 2634. *(Rappresentante comune degli obbligazionisti)*. – Il rappresentante comune degli obbligazionisti, che omette di richiedere l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese nei termini previsti dall'articolo 2417, è punito con l'ammenda da 150 a 1.500 euro.

Capo III
DISPOSIZIONI SPECIALI PER I CONSORZI

Art. 2635. *(Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese)*. – Agli amministratori dei consorzi, che omettono di richiedere nel termine prescritto le iscrizioni previste dall'articolo 2612, si applica la pena prevista dall'articolo 2626.

Capo IV
DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI E DEI COMMISSARI GOVERNATIVI

Art. 2636. *(Amministratori giudiziari e commissari governativi)*. – Agli amministratori giudiziari previsti dagli articoli 2091 e 2409, nonché ai commissari governativi previsti dagli articoli 2543 e 2619 si applicano le pene stabilite dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627,2628 e 2630, se commettono alcuno dei fatti in essi previsti.

Nel caso di mancata convocazione della assemblea a norma del quinto comma dell'articolo 2409 all'amministratore giudiziario si applica la pena prevista dal secondo comma dell'articolo 2630.

Art. 2637. *(Interesse privato dell'amministratore giudiziario e del commissario governativo)*. – Salvo che al fatto siano applicabili gli articoli 317, 318, 319 e 323 del codice penale, l'amministratore giudiziario o il commissario governativo che, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende interesse privato in qualsiasi atto della gestione a lui affidata, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a 2.500 euro.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 2638. *(Accettazione di retribuzione non dovuta)*. – L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta dl quella legalmente attribuitagli, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 2.500 euro.

Nei casi più gravi può inoltre essere risposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Art. 2639. *(Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell'ufficio)*. – L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che non ottempera all'ordine dell'autorità di consegnare o depositare somme o altra cosa, da lui detenute a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a 2.000 euro.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a 400 euro.

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 2640. *(Circostanza aggravante)*. – Quando dai fatti previsti negli articoli 2621, 2622, 2623, 2628, e 2630, primo comma, deriva all'impresa un danno di gravità rilevante, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 2641. *(Pene accessorie)*. – La condanna alla pena della reclusione pronunziata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori per i delitti commessi nell'esercizio ed a causa del loro ufficio, importa l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo di dieci anni, salve le altre pene accessorie previste dal capo III, titolo II, libro I del codice penale.

Gli uffici direttivi a cui si riferisce l'incapacità prevista nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma dell'articolo 2638 sono quelli di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale.

Art. 2642. *(Comunicazione della sentenza di condanna)*. – Ogni sentenza penale pronunziata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per i delitti commessi nell'esercizio od a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell'albo professionale al quale essi appartengono».

Art. 29-*bis. (Abrogazioni)*. – 1. Sono abrogati il decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 e l'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366».

29.2 RESPINTO

De Petris, Chiusoli, Coviello, Pasquini, Castellani, Cambursano

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

(False comunicazioni sociali)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2621. - *(False comunicazioni sociali)*. – Gli amministratori, i direttori generali, i componenti degli organi di controllo e i liquidatori, i quali nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"».

2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato».

29.3 RESPINTO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

(False comunicazioni sociali)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2621. - *(False comunicazioni sociali)*. – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"».

2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato».

29.4 APPROVATO

I Relatori

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). – Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonchè da ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa da uno a tre anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali delle società che fanno appello al pubblico risparmio*). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di soceità soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatati sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei anni e con l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonchè da ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene».

29.5 PRECLUSO

Cambursano, Coviello, Castellani, Bastianoni

Al comma 1, sostituire l'articolo 2621 del codice civile, ivi sostituito, con il seguente:

«Art. 2621. - *(False comunicazioni sociali).* – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i luquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero

omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino i beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai soci o perdite alla società, la pena è della reclusione fino a quindici anni e la multa è aumentata fino al triplo».

29.6 PRECLUSO

Chiusoli, Pasquini, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

*Al comma 1, capoverso «*Art. 2621»*, primo comma, sostituire le parole:* «l'arresto fino a due anni», *con le seguenti:* «la reclusione da due a dieci anni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al terzo comma, sopprimere il secondo periodo; al medesimo comma, medesimo capoverso, sopprimere il quarto comma; al medesimo comma, medesimo capoverso, quinto comma, sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni», *con le seguenti:* «da due a cinque anni».

29.7 PRECLUSO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», *primo comma, sostituire le parole:* «l'arresto fino a due anni», *con le seguenti:* «la reclusione da due a otto anni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto comma.

29.8 PRECLUSO

Coviello, Castellani, Cambursano, Bastianoni

Al comma 2, sostituire l'articolo 2622 del codice civile, ivi sostituito, con il seguente:

«Art. 2622. - *(Falso in prospetto).* – Chiunque nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione fino a dieci anni e la multa è aumentata fino al triplo».

29.9 PRECLUSO

De Petris, Chiusoli, Pasquini

Al comma 2, capoverso «Art. 2622», *primo comma, sopprimere le parole:* «, a querela della persona offesa,»

29.10 PRECLUSO

Chiusoli, Pasquini, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 2, capoverso Art. 2622, primo comma, sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» *, con le seguenti:* «da due a dieci anni».

Conseguentemente al medesimo comma, medesimo capoverso:

al quarto comma, sostituire le parole: «da due a sei anni» *con le seguenti:* «da tre a quindici anni»;

sopprimere il quinto, il settimo e l'ottavo comma.

29.11 PRECLUSO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso Art. 2622, primo comma, sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» *con le seguenti:* «da tre a dieci anni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al terzo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni» *con le seguenti:* «da tre a dieci anni»*; sopprimere e il settimo, l'ottavo e il nono comma.*

29.12 PRECLUSO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso Art. 2622, sopprimere il secondo comma.

29.13 PRECLUSO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso Art 2622, terzo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni» *con le seguenti:* «da tre a dieci anni».

29.14 PRECLUSO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso Art 2622, quarto comma, sostituire le parole: «da due a sei anni» *con le seguenti:* «da quattro a dodici anni».

29.15 PRECLUSO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso Art. 2622, quinto comma, sostituire le parole: «0,5 per mille della popolazione» *con le seguenti:* «0,01 per mille della popolazione».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: «0,5 per mille del prodotto» *con le seguenti:* «0,01 per mille del prodotto».

29.16 RESPINTO

Cambursano, Coviello, Castellani, Bastianoni

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-*bis*. L'articolo 2623 del codice civile è sostituito dal seguente:

"2623. - *(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione).* – I responsabili della revisione i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, per colpa, da valutare secondo la diligenza professionale richiesta per l'esercizio della professione di revisione contabile, attestano fatti non corrispondenti al vero ovvero occultano informazioni che incidono sulla corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni la pena è della reclusione fino ad otto anni e la multa è aumentata fino al doppio.

Se la condotta, pur prescindendo dal danno patrimoniale arrecato è stata posta in essere con la consapevolezza delle falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, la pena prevista è della reclusione fino a dieci anni e la multa è aumentata fino al triplo.

Se oltre al dolo la condotta è stata finalizzata al conseguimento per sé o per altri di ingiusto profitto, ovvero ha cagionato danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni la pena è della reclusione fino a quindici anni e la multa è aumentata fino al triplo"».

29.17 RESPINTO

Castellani, Cambursano, Coviello, Bastianoni

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-*bis*. L'articolo 2624 del codice civile è sostituito dal seguente:

"2624. - *(Impedito controllo).* – Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, le sanzioni sono aumentate fino al triplo"».

29.18 RESPINTO

Cambursano. Castellani, Coviello, Bastianoni

Dopo il comma 2, inserire e il seguente comma:

«2-*bis*. II Capo II del Titolo XI del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

"Capo II

DEGLI ILLECITI COMMESSI DAGLI AMMINISTRATORI

2625. *(Indebita restituzione dei conferimenti).* Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono. anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a tre anni con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2626. *(Illegale ripartizione degli utili delle riserve).* Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli arnministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2627. *(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante).* Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

La stessa pena si applica agli arnministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

2628. *(Operazioni in pregiudizio dei creditori).* Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila"».

29.19 RESPINTO

Coviello, Cambursano, Castellani, Bastianoni

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-*bis*. II Capo III del Titolo XI del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

"Capo III

DEGLI ILLECITI COMMESSI MEDIANTE OMISSIONE

2629. *(Omessa esecuzione di denuncie, comunicazioni o depositi)* Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti denunce comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la multa è aumentata di un terzo.

2630. *(Omessa convocazione dell'assemblea).* Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

La multa è aumentata fino a un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci"».

29.20 RESPINTO

Cambursano, Coviello, Castellani, Bastianoni

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Il Capo IV del Titolo XI del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

Capo IV

DEGLI ALTRI ILLECITI, DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI E DELLE MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI

2631. *(Formazione fittizia del capitale).* Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila.

2632. *(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori).* I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danni ai creditori, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai creditori, la pena è della reclusione fino a dieci anni e la multa da euro centomila a euro cinquecentomila.

2633. *(Infedeltà patrimoniale).* Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, sono puniti con la reclusione fino a cinque anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

2634. *(Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità).* Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione agli obblighi inerenti al loro ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro centomila a euro cinquecentomila. La stessa pena si applica a chi da o promette l'utilità.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale alla società, la pena è aumentata fino a un terzo.

2635. *(Illecita influenza sull'assemblea).* Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2636. *(Aggiotaggio).* Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2637. *(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).* Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da due a otto anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per

conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

2638. *(Estensione delle qualifiche soggettive).* Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile e equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significative i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

2639. *(Confisca).* In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

2640. *(Applicabilità dell'articolo 444 del codice di procedura penale).* Per i reati previsti dal presente titolo l'imputato può chiedere al giudice, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, ovvero di una pena detentiva diminuita fino a un terzo, qualora abbia integralmente risarcito il danno e non vi siano ulteriori conseguenze del reato.

2641. *(Comunicazione della sentenza di condanna).* Ogni sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per i delitti commessi nell'esercizio o a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti all'albo professionale al quale essi appartengono».

2-*ter.* All'articolo 15-*ter* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 1) è inserito il seguente: «1-*bis.* Nel caso di condanna a taluno dei delitti indicati nel comma 1, all'ente si applicano le sanzioni interdittive secondo i limiti e le modalità di cui all'articolo 13».

30.1 RESPINTO

Castellani, Cambursano, Coviello, Bastianoni

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 30. - *(Norme in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra banche e imprese). – 1.* Al fine di garantire la trasparenza dei mercati e di prevenire l'insorgenza dei conflitti di interesse nella gestione e nella allocazione dei valori mobiliari, alle società bancarie comunitarie operanti nel territorio nazionale che intendano collocare valori mobiliari ovvero gestire fondi delle società in favore delle quali prestano consulenza di tipo finanziario, nonché delle loro società controllate o controllanti, è fatto obbligo di preventiva comunicazione alla CONSOB, che può disporre la menzione di tale circostanza nei relativi prospetti informativi. L'omissione di tale comunicazione è punita dalla CONSOB con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

2. È inoltre fatto divieto:

a) agli azionisti di controllo, come individuati ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco nelle società bancarie che hanno ammesso al credito le medesime società, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza dell'incarico ovvero dalla chiusura della linea di credito;

b) agli azionisti di controllo delle banche, come individuati ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco di

società che abbiano accesso al credito presso le banche medesime, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza dell'incarico.

3. Le banche diverse dalle banche di credito cooperative non possono concedere prestiti fideiussioni, garanzie, né avere altro tipo di rapporto contrattuale economicamente rilevante inerente l'attività bancaria con azionisti che detengano, direttamente od indirettamente partecipazioni superiori al 2 per cento o che comunque partecipino a sindacati di voto.

4. Il divieto di cui al comma 3 si estende ai componenti degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza, nonché ai direttori generali e alle società nelle quali i propri soci ovvero i componenti dei propri organi di amministrazione, sorveglianza e controllo abbiano una partecipazione rilevante o di controllo.

5. I contratti vietati ai sensi del presente articolo, che siano stati conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci sino alla scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a diciotto mesi. Ove si tratti di operazioni soggette a revoca la stessa deve essere effettuata entro dodici mesi.

6. I soggetti di cui al comma 2 che, nonostante il divieto, svolgono le funzioni di amministratore e di sindaco sono dichiarati immediatamente decaduti dalla carica.

7. I soggetti che violano i divieti previsti dai commi da 2 a 4 sono puniti dalla CONSOB con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale, la sanzione massima applicabile è incrementata fino al triplo».

Art. 30-*bis. - (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra imprese e società di revisione). – 1.* Al fine di garantire la trasparenza dei mercati e di prevenire l'insorgere di conflitti di interesse tra imprese e società di revisione, è fatto divieto alle società di revisione di svolgere direttamente o indirettamente, per interposta persona o in qualunque altra forma, attività diverse a favore della società per la quale svolgono l'attività di revisione del bilancio, nonché in favore delle società controllate o controllanti, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o revoca dell'incarico.

2. È inoltre fatto divieto:

a) ai soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco in favore delle società per le quali svolgono l'attività di revisione del bilancio, nonché delle società controllate o controllanti;

b) ai soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione di prestare lavoro autonomo o subordinato, nonché ogni forma di consulenza professionale, in favore delle società stesse, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o revoca dell'incarico.

3. I contratti vietati ai sensi del presente articolo, che siano stati conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci sino alla scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore ai diciotto mesi. Ove si tratti di operazioni soggette a revoca, la stessa deve essere effettuata entro dodici mesi.

4. Fatta salva comunque l'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti che violano i divieti previsti dal comma 2 sono puniti dalla CONSOB con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale alla società, la sanzione massima applicabile è incrementata fino al triplo».

30.0.1 RESPINTO

Thaler Ausserhofer, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Rollandin, Castellani

*Dopo l'***articolo 30,** *inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

1. All'articolo 2630 del codice civile, al comma 1, la parola: "Chiunque" è sostituita dalle seguenti: "L'organo che"».

Art. 31.

31.1 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 218», *comma 1, sostituire le parole:* «da sei mesi a tre anni» *con le seguenti:* «da due a dieci anni».

Art. 33.

33.1 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 173-*bis*», *comma 1, sostituire le parole:* «da uno a cinque anni» *con le seguenti:* «da due a dieci anni».

Art. 34.

34.1 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 174-*ter*», *comma 1, sostituire le parole:* «da uno a cinque anni» *con le seguenti:* «da due a dieci anni».

34.2 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 174-*ter*», *comma 1 aggiungere, in fine, le parole:* «e con la cancellazione dall'albo».

34.0.1 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

*Dopo l'***articolo 34,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 34-*bis.*

1. Le norme previste dall'articolo 35 della presente legge si applicano, altresì, alle società di *rating*».

Art. 36.

36.1

I Relatori

Al comma 1, sostituire le parole: «dopo il comma 3 è aggiunto il seguente» *con le seguenti:* «il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente».

36.0.1 APPROVATO

Il Governo

Dopo l'*articolo 36, *aggiungere il seguente:

«Art. 36-*bis.*

"All'articolo 132 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", al comma 1, aggiungere il seguente periodo: "La stessa pena si applica a chiunque svolge l'attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco"».

Art. 37.

37.1

I Relatori

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12

agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal Titolo II, Capo II del codice penale.».

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nell'articolo 2625 del codice civile, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

b) Nell'articolo 2635 del codice civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

c) All'articolo 2637, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

d) Nell'articolo 2638 del codice civile, dopo l'ultimo comma è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate».

37.1 (testo 2)

I Relatori

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.».

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nell'articolo 2625 del codice civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

b) Nell'articolo 2635 del codice civile, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

c) All'articolo 2637, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

d) Nell'articolo 2638 del codice civile, dopo l'ultimo comma è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate».

37.1 (testo 3) APPROVATO

I RELATORI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.».

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* Nell'articolo 2625 del codice civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:**

"La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

***b)* Nell'articolo 2635 del codice civile, dopo il secondo comma è inserito il seguente:**

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

***c)* Nell'articolo 2638 del codice civile, dopo l'ultimo comma è inserito il seguente:**

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate».

37.2 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la parola: «raddoppiate» *con la seguente:* «triplicate».

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire la parola: «raddoppiate» *con la seguente:* «triplicate»;

al comma 4, capoverso 1-bis, *sostituire la parola:* «raddoppiando» *con la seguente:* «triplicando»;

al comma 5, sostituire la parola: «raddoppiate» *con la seguente:* «triplicate».

37.3 ASSORBITO

I Relatori

Al comma 2, sostituire le parole: «2625, 2635 e 2637» *con le seguenti:* «2625 e 2635».

37.4 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, sostituire la parola: «quintuplicate» *con la seguente:* «decuplicate».

37.5 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 4, capoverso 1-bis, *sostituire la parola:* «quintuplicando» *con la seguente:* «decuplicando».

37.6 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 5, sostituire la parola: «raddoppiate» *con la seguente:* «decuplicate».

Art. 38.

38.1

Cantoni

Al comma 1, le parole: «e amministrative» *sono soppresse.*

38.2 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a) *sopprimere le parole:* «, comunque non superiore a tre anni».

38.3 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) previsione della sanzione accessoria della cancellazione dall'albo».

38.4 APPROVATO

I Relatori

Al comma 1, dopo la lettera* e), *inserire la seguente:

«*e*-bis) attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni accessorie alla medesima autorità competente ad irrogare la sanzione principale».

Art. 40.

40.1 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «due mesi».

40.2 RESPINTO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

40.3 RESPINTO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

40.4 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donato, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «un anno» *con le seguenti:* «novanta giorni».

40.5 RESPINTO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «un anno» *con le seguenti:* «sei mesi».

40.6 RESPINTO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «un anno» *con le seguenti:* «sei mesi».

40.7 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» *con le seguenti:* «due mesi».

40.8 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «due mesi».

40.9 RESPINTO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

40.10 RESPINTO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

40.11 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con le seguenti:* «tre mesi».

40.12 RESPINTO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

40.13 APPROVATO

Cantoni, Pedrizzi

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-*bis.* Gli incarichi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e che ricadono in una delle situazioni specifiche di incompatibilità previste dalle disposizioni contenute nell'articolo 18 per le società di revisioni e le entità appartenenti alla medesima rete, i loro soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, possono essere portati a definizione secondo i previsti termini contrattuali, senza possibilità di rinnovo. Entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, il recesso unilatrale da parte della società, o dei soggetti appartenenti alla medesima rete, dall'incarico revisionale o da contratti per lo svolgimento di servizi, giustificato dalla necessità di rimuovere una causa di incompatibilità, non comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o l'applicazione di clausole penali o sanzioni, anche se previste in norme di legge o in clausole contrattuali».

40.0.1 RITIRATO

Cantoni

*Dopo l'***articolo 40,** *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

1. Alla Legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, dopo le parole: "sia esistenti sia futuri," sono inserite le parole: "ivi inclusi i proventi, in quanto generabili nell'esercizio di attività del cedente,";

b) alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 1, dopo le parole: "dai debitori ceduti", sono inserite le parole: "nonché ogni altra somma incassata nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione"; le parole: "incorporati nei" sono sostituite da: "dei portatori dei"; dopo le parole: "per finanziare l'acquisto di tali crediti," sono inserite le parole: "e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti ceduti e degli altri contratti accessori,"; le parole: "al pagamento dei costi dell'operazione" sono sostituite con le parole: "al pagamento degli altri costi dell'operazione";

c) all'art. 2, comma 3, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente lettera *c*-bis): "il rappresentante comune dei portatori dei titoli";

d) all'art. 3, la rubrica dell'articolo è così modificata: "Società per la cartolarizzazione dei crediti e rappresentante comune";

e) all'art. 3, comma 2, le parole: "I crediti relativi a ciascuna operazione" sono sostituite con le parole: "I crediti ceduti, nonchè ogni altro diritto acquisito nell'ambito di singole operazioni di cartolarizzazione";

f) all'art. 3, comma 2, secondo periodo, le parole: "da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi" sono sostituite con le parole: "a tutela dei diritti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *b*)";

g) all'art. 3, comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo: "Delle obbligazioni nei confronti dei titolari di tali diritti, nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione risponde esclusivamente il patrimonio separato.";

h) all'art. 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma 3-*bis.*: "Il rappresentante comune dei portatori dei titoli esercita i poteri indicati nel prospetto informativo ed approva le modifiche alle condizioni dell'operazione di cui all'art. 2, comma 3, lett. *a), b), c), d), f), h)*, in rappresentanza dei portatori dei titoli e per la cura dei loro interessi. Al rappresentante comune, ovvero, qualora il rappresentante comune sia una persona giuridica, a coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso il medesimo, si applicano le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 109, comma 1, del testo unico bancario, per coloro che svolgono funzioni di amministrazione presso intermediari finanziari.";

i) all'art. 4, comma 3, sono eliminate le parole: "dai debitori ceduti" e le parole: "non si applica l'art. 67" sono sostituite dalle parole: "non si applicano gli articoli 65 e 67".

j) all'art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 3: "L'offerta di titoli emessi nell'ambito di operazioni realizzate mediante cessione di proventi è riservata ad investitori istituzionali, come definiti ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si applica l'articolo 2412, comma 2, secondo periodo, del codice civile".

40.0.2 RITIRATO

Cantoni

*Dopo l'***articolo 40,** *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

All'articolo 7-*bis,* comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: "67, comma 3", sono sostituite dalle seguenti: "67, comma 4"».

40.0.3 RITIRATO

I Relatori

*Dopo l'***articolo 40,** *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Sezioni specializzate in materia societaria e finanziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme dirette ad assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali attraverso l'attribuzione a sezioni specializzate istituite presso i Tribunali delle città sedi di Corte di appello della competenza a conoscere le controversie;

- nelle materie disciplinate dai titoli V, VI e VII del libro V del codice civile e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il diritto societario;

- nelle materie disciplinate dal Testo unico della finanza, dal Testo unico bancario e da altre disposizioni di legge speciali regolanti il settore bancario e finanziario;

- in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del Tribunale fallimentare.

2. Nell'esercizio della delega dovrà essere assicurato il coordinamento con le disposizioni sulle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale e industriale di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 e al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e con le competenze giurisdizionali in materia di tutela della concorrenza».

41.0.1 RESPINTO

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

*Dopo l'***articolo 41,** *inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis.*

(Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine)

1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al *default* dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-2003 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento e senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, in attesa dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 29, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate "obbligazionisti", che, alla data della dichiarazione di *default* sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominate "banche collocatrici", hanno la facoltà, a decorrere dal 1º gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.

3. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dagli obbligazionisti ai sensi del comma 1, lettere *a*) e *b*), le banche collocatrici o gli stessi obbligazionisti possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al fine di tentare il raggiungimento di un accordo bonario i cui contenuti possono essere anche diversi da quelli previsti alle lettere *a*) e *b*) dello stesso comma 1. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di 30 giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei

consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. La perdita sui titoli derivante dagli acquisti di cui al comma 1 è dedotta, in deroga all'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Republica 22 dicembre 1986, n. 917, in quote costanti nell'esercizio in cui avviene l'acquisto e nei nove esercizi successivi.

7. A decorrere dal 1º gennaio 2006, la ritenuta unica di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura del 12 per cento».

41.0.2

Cantoni

*Dopo l'***articolo 41***, inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis.*

(Sezioni specializzate in materia societaria, bancaria e finanziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi delegati, recanti norme dirette ad assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali attraverso l'istituzione, presso i Tribunali delle città sedi di Corti di Appello, di sezioni specializzate competenti a conoscere le controversie:

a) nelle materie disciplinate dai titoli V, VI e VII del libro V del codice civile e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore societario;

b) nelle materie disciplinate dal Testo unico bancario, dal Testo Unico della finanza e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore bancario e finanziario;

c) in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del Tribunale fallimentare, per assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali».

41.0.3 RESPINTO

Coviello, Cambursano, D'Amico

*Dopo l'***articolo 41** *inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis.*

(Sezioni specializzate in materia societaria, bancaria e finanziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi delegati recanti norme dirette ad assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali in materia societaria, bancaria e finanziaria attraverso l'istituzione, presso i Tribunali delle città sedi di Corti di Appello, di sezioni specializzate competenti a conoscere le controversie: *a)* nelle materie disciplinate dai titoli V, VI e VII del libro V del codice civile e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore societario;

b) nelle materie disciplinate dal Testo unico bancario, dal Testo Unico della finanza e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore bancario e finanziario;

c) in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del Tribunale fallimentare, per assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali».

41.0.4 RESPINTO

Garraffa

*Dopo l'***articolo 41***, inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis.*

1. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge 1º marzo 2002, n. 39, le lettere *c)*, *d)* ed *e)* sono abrogate.

2. L'Ufficio Italiano Cambi è preposto all'autorizzazione per l'esercizio di Istituto moneta elettronica ai soggetti interessati secondo le prescrizioni previste dall'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993. n. 385.

3. La gestione di sistemi di pagamento a spendibilità generalizzata è consentita agli Organismi *no profit* che ne fanno richiesta all'Ufficio italiano cambi, purché collegati ad iniziative di solidarietà sociale».

Art. 42.

42.1 RESPINTO

Rollandin, Thaler, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau, Michelini, Betta

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «quaranta giorni» *con le seguenti:* «sessanta giorni».

42.0.1

Rollandin, Thaler, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

*Dopo l'***articolo 42***, aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis.*

(Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine)

1. Al fine di fare fronte alla emergenza economica e sociale conseguente al *default* dei titoli del debito pubblico argentino, collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-2003, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate «obbligazionisti», che, alla data della dichiarazione di *default* sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici», hanno la facoltà, a decorrere dal 1º gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.

3. Gli obbligazionisti in possesso di titoli di valore nominale superiore ad 85.000 euro possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di trenta giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve

adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. La perdita sui titoli derivante dagli acquisti di cui al comma 1 è dedotta dalle banche collocatrici, in deroga all'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quote costanti nell'esercizio in cui avviene l'acquisto e nei nove esercizi successivi. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, valutate in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 – 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per gli anni 2006, 2007 e 2008 nell'Unità previsionale di bilancio di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrente variazioni di bilancio».